

BIBLIOTECA
DI ATHENAEUM
63

LE STRUTTURE NASCOSTE DELLA LEGISLAZIONE TARDOANTICA

**Atti del convegno Redhis
(Pavia 17-18 marzo 2016)**

a cura di Dario Mantovani

E S T R A T T O



© 2019 Edipuglia srl, via Dalmazia 22/B - 70127 Bari-S. Spirito
tel. 080 5333056-5333057 (fax) - <http://www.edipuglia.it> - e-mail: info@edipuglia.it

ISSN 1721-3274

ISBN 978-88-7228-916-7

DOI <http://dx.doi.org/10.4475/916>

SOMMARIO

Prefazione di *Dario Mantovani*

D. MANTOVANI, *Per una ricerca sulle strutture nascoste della legislazione tardoantica*

ELEMENTI GIURIDICI CLASSICI NELLA LEGISLAZIONE TARDOANTICA

S. PULIATTI, *Pensiero classico e legislazione tardoantica. Profili di indagine*

F. BONO, *Elementi classici nella legislazione di Zenone*

M. GARDINI, *La trama giurisprudenziale sulla pregiudizialità in CTh. 9.20.1*

LINGUA E RETORICA NELLA LEGISLAZIONE TARDOANTICA

I. GUALANDRI, *Obscuritas tra retorica e diritto in età tardoantica*

M. CHRISTOL, *La pietas comme motivation: la rhétorique du pouvoir*

B. MORONI, *La rappresentazione degli affectus nella legislazione tardoantica. Tracce di un'influenza della precettistica retorica*

A. CANOBBIO, *A proposito della Constitutio Sirmondiana 1 e della episcopalis audientia in età costantiniana*

E. ROMANO, *Constitutiones in cerca di uno stile: lettura della Constitutio Sirmondiana 2*

Indice delle fonti

L'autore ha il diritto di stampare o diffondere copie di questo PDF esclusivamente per uso scientifico o didattico. Edipuglia si riserva di mettere in vendita il PDF, oltre alla versione cartacea. L'autore ha diritto di pubblicare in internet il PDF originale allo scadere di 24 mesi.

The author has the right to print or distribute copies of this PDF exclusively for scientific or educational purposes. Edipuglia reserves the right to sell the PDF, in addition to the paper version. The author has the right to publish the original PDF on the internet at the end of 24 months.

ALBERTO CANOBBIO

A PROPOSITO DELLA *CONSTITUTIO SIRMONDIANA I*
E DELLA *EPISCOPALIS AUDIENTIA* IN ETÀ COSTANTINIANA*

La raccolta di costituzioni imperiali di argomento ecclesiastico pubblicate per la prima volta nel 1631 dal gesuita Jacques Sirmond e per questa ragione dette sirmondiane (o sirmondine) ¹ inizia con un testo, molto studiato, sul quale da secoli grava una pregiudiziale di autenticità.

Pochi decenni dopo l'edizione di Sirmond, infatti, Godefroy asserì, risolutamente, che la *Constitutio 1* era un falso, al pari dell'intera raccolta sirmondiana ², ma la sua opinione, contestata già a fine Seicento da Le Gendre e poi nell'Ottocento da Haenel ³, è stata pressoché abbandonata dalla critica più recente, la quale propende per l'autenticità del nostro testo ⁴; canta però fuori dal coro Sirks, il quale sostiene che la prima sirmondiana non è – o almeno non è del tutto – genuina, ma andrebbe invece ricondotta all'iniziativa di un chierico operante nella Gallia di VII sec. ⁵.

* Ringrazio i proff. Dario Mantovani, Giancarlo Mazzoli ed Elisa Romano per l'attenta lettura di queste mie pagine, il prof. Fabrizio Bordone e don Marino Neri, alla cui competenza di tardoantichisti ho proficuamente fatto ricorso, tutti gli intervenuti alla discussione per i loro suggerimenti. Dopo la stesura del mio testo ho ricevuto dal prof. Salvatore Puliatti, che sentitamente ringrazio, un suo lavoro allora ancora in bozze – Puliatti 2017 – nel quale egli analizza sviluppo e significato dell'*episcopalis audientia* tra IV e V sec. prendendo in esame, così come farò anch'io, i principali *fontes* sull'argomento: vd. Puliatti 2017, pp. 258-266 (CTh. 1.27.1; Const. Sirm. 1); pp. 267-271 (Symm. *epist.* 3.36); pp. 274-278 (C. 1.4.7; CTh. 1.27.2). Riscontro con piacere un sostanziale consenso con il prof. Puliatti per quanto riguarda sia la lettura complessiva dell'istituto studiato da entrambi sia l'esegesi della problematica costituzione costantiniana CTh. 1.27.1, la quale anche secondo Puliatti 2017, p. 260, sembra documentare l'originario carattere giurisdizionale, confermato poi da Const. Sirm. 1, dell'udienza vescovile, la cui convocazione poteva avvenire anche *inter nolentes*, ossia su richiesta di una parte soltanto. Poco prima della consegna del mio testo ho potuto prendere visione di Huck 2015, un corposo saggio in cui lo studioso ribadisce, con nuovi argomenti, quanto già sostenuto in diversi lavori precedenti: secondo Huck 2015, spec. pp. 268-278, 307-311, l'*episcopalis audientia* sarebbe nata come una forma di arbitrato, esercitabile pertanto esclusivamente *inter volentes*; il vescovo, in origine assimilato dunque a un *arbiter ex compromisso*, avrebbe assunto la competenza *inter nolentes* solo in un momento successivo, documentato per noi dalla prima sirmondiana. Le ragioni per cui mi trovo a consentire con la ricostruzione di Puliatti piuttosto che con quella di Huck sono esposte nelle sezioni 1 e 2 del presente contributo.

¹ Per una presentazione complessiva della silloge vd. Cimma 1995; Huck 2009a.

² Cito Godefroy (Lugduni 1665) dalla ristampa Olms dell'edizione di Lipsia, vd. Godefroy 1743, pp. 339-345.

³ Riferimenti bibliografici e sintesi dei lavori di Le Gendre e Haenel in Huck 2009a, pp. 442-445.

⁴ Vd. e.g. Cimma 1989, pp. 36-55, spec. 47-55; Cimma 1995, pp. 385-389; Vismara 1995, pp. 161-163; Huck 2003a, pp. 85-99; Huck 2009a, pp. 447-455; Rinolfi 2010, p. 214.

⁵ Vd. Sirks 2007, pp. 238-253, spec. 242-246; Sirks 2013, pp. 86 s. Agli inizi del secolo scorso la non autenticità della prima sirmondiana è stata sostenuta ancora da De Francisci 1915-1918, spec. pp. 53-56, 69; l'intera raccolta sarebbe opera di un falsario medievale per Élisabeth Magnou-Nortier, la cui tesi, sviluppata in studi pubblicati poco dopo il Duemila, è stata efficacemente confutata da Huck 2003b, spec. pp. 182, 184, 188-192; Huck 2009a, p. 446.

Ora, come è noto, quando in una tradizione esegetica si vengono a creare due fronti, lì solitamente è presente un problema e con esso, in genere, una buona ragione per tornare a riflettere sull'argomento, cosa che anch'io mi propongo di fare, non prima però di aver dichiarato che quel che segue intende essere principalmente un'analisi di carattere linguistico e retorico e non invece una disamina dei numerosi problemi attinenti al diritto romano che i testi da me studiati presentano e per i quali, non avendo io una competenza specifica in materia, semplicemente mi affido a quanto ho trovato in bibliografia.

1. La prima sirmondiana ha per tema la cosiddetta *episcopalis audientia*, un istituto di grande interesse per gli storici del diritto⁶ con cui Costantino riconobbe valore legale al giudizio espresso dai vescovi nell'ambito delle controversie civili tra laici, legittimando così una prassi già da tempo esistente all'interno delle comunità cristiane⁷. Non era infrequente infatti che dispute sorte tra aderenti alla medesima fede venissero risolte dall'autorità religiosa locale anziché dai rappresentanti dell'autorità imperiale⁸.

Di un primo intervento in questo campo ci informa una costituzione conservata nel Teodosiano databile all'anno 318, che riporto secondo il testo di Mommsen al quale faccio seguire una mia traduzione interpretativa:

CTh. 1.27.1: Imp. Constantinus A. *Iudex pro sua sollicitudine observare debet, ut, si ad episcopale iudicium provocetur, silentium accommodetur et, si quis ad legem Christianam negotium transferre voluerit et illud iudicium observare, audiat, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum, et pro sanctis habeatur, quidquid ab his [scil. episcopis] fuerit iudicatum: ita tamen, ne usurpetur in eo, ut unus ex litigantibus pergat ad supra dictum auditorium et arbitrium suum enuntiet. Iudex enim praesentis causae integre habere debet arbitrium, ut omnibus accepto latis pronuntiet.* Data VIII kal. Iulias Constantinopoli. . . A. et Crispo Caes. cons. ⁹.

⁶ Sull'argomento esistono numerosi studi; un elenco dei lavori fondamentali si può trovare in Pilara 2004, p. 353 nt. 1; De Giovanni 2007, p. 264 nt. 272.

⁷ Vd. Vismara 1995, pp. 7-9.

⁸ In ottemperanza, peraltro, al monito dell'apostolo Paolo, il quale nella prima lettera ai Corinzi invita i suoi confratelli a risolvere le controversie dinanzi a un «saggio» appartenente alla loro stessa comunità e non invece nei tribunali pagani (1 Cor. 6.5-6): *sic non est inter vos sapiens quisquam, qui possit iudicare inter fratrem suum? Sed frater cum fratre iudicio contendit, et hoc apud infideles?*; su questo testo paolino vd. Cuenca Boy 1985, pp. 1-15; Vismara 1995, pp. 3-7.

⁹ Crispo (*Caesar* nel 316-326) fu console nel 318, 321 e 324, ma solo nel 318 il suo nome segue quello di Licinio (*Augustus* nel 308-324) che, verosimilmente, è il console mancante nella *scriptio* e che fu collega di Crispo soltanto nel 318, vd. Coleman-Norton 1966, I, p. 76 nt. 8. La datazione all'anno 318 è generalmente accettata dagli studiosi, nonostante l'oggettiva difficoltà rappresentata dal fatto che l'antica Bisanzio fu chiamata Costantinopoli solo a partire dal 330. Da qui le esitazioni di una parte, comunque minoritaria, della critica: Pharr 1952, p. 31, pone un punto di domanda accanto alla data del provvedimento; Sirks 2013, p. 80, parla di costituzione «presumably» del 318. Tale incongruenza, tuttavia, potrebbe anche essere dovuta a un errore di trascrizione, come ritiene Huck 2015, p. 270 nt. 8, oppure a un intervento sul testo inteso ad «aggiornare» il nome della città, ad opera forse già di un compilatore teodosiano oppure di un copista.

«Sarà cura del giudice badare che, qualora si faccia appello al giudizio dei vescovi, si accordi il silenzio e, qualora qualcuno abbia voluto trasferire un processo dinanzi alla legge dei Cristiani e rispettare quel giudizio, gli si conceda udienza, anche se il processo presso il giudice è già iniziato, e sia considerata irrevocabile qualsiasi cosa è stata decisa da questi [i vescovi]: a patto tuttavia che non si verifichi un abuso nel fatto che una sola delle parti si rechi presso il sopra menzionato luogo d'udienza ed esponga la sua opinione personale. Un giudice di una causa ancora pendente, infatti, deve mantenere impregiudicato il giudizio per poi dichiararlo dopo che tutto gli è stato riferito».

Siamo di fronte a un testo molto dibattuto, per il quale è stato avanzato anche il sospetto d'interpolazione¹⁰. I problemi riguardano innanzi tutto la natura del giudizio del vescovo: secondo alcuni si tratta di un giudizio indirizzato a parti consenzienti, assimilabile a una sorta di arbitrato; secondo altri invece al vescovo viene conferita una competenza giurisdizionale, esercitabile quindi su richiesta anche di una parte soltanto¹¹. Particolarmente critica è poi l'interpretazione della seconda frase, quella che inizia con *ita tamen*, e discussa è anche l'identità del giudice menzionato nell'ultima frase della nostra costituzione (*Iudex enim ...*)¹². Partiamo dai dati certi.

Costantino si rivolge al giudice secolare, soggetto della prima frase, e lo informa dei doveri a cui egli è tenuto ora che viene istituito il tribunale vescovile. Tre sono i compiti del giudice secolare, espressi dai tre predicati dipendenti da *ut*: in presenza di una richiesta di trasferimento del dibattimento presso un vescovo, il giudice deve prima di tutto sospendere il processo (*silentium accommodetur*); quindi deve fare in modo che il richiedente sia ascoltato (*audiatur*) stilando, credo io, una sorta di mandato di comparizione, procedura che riconosco nella prima sirmondiana laddove si dice *ad episcopum personae litigantium dirigantur* (Const. Sirm. 1.5, cf. *infra*, sezione 3); ultimo compito del giudice è ratificare la sentenza del vescovo: *pro sanctis habeatur, quidquid ab his fuerit iudicatum*.

Nel pronome dimostrativo *his* la critica riconosce in genere i vescovi¹³, qui designati con un plurale evincibile come sviluppo *ad sensum* dell'aggettivo *episcopale* che accompagna *iudicium* nella prima occorrenza del sostantivo. La sentenza del vescovo non è modificabile né appellabile¹⁴ e diventa definitiva a tutti gli effetti una

¹⁰ Così Cimma e Vismara, le cui ipotesi sono riassunte e contestate da Huck 2003a, pp. 99-104; a un'interpolazione pensa anche Wenger la cui tesi viene discussa da Cuena Boy 1985, pp. 47 s.

¹¹ I principali studiosi che pensano a un vescovo arbitro oppure a un vescovo giudice sono menzionati in Maymó 1999, p. 196 ntt. 24-25; Odrobina 2003, p. 55 ntt. 35-36; Rinolfi 2010, p. 214 nt. 67; per una discussione delle due tesi, entrambe ben rappresentate in dottrina, e delle loro varianti interne vd. Cuena Boy 1985, pp. 33-43, e la sintesi reperibile in Delmaire 2009, pp. 543-546.

¹² Diverse proposte di lettura di questa figura sono registrate in Cimma 1989, pp. 55 s.; Maymó 1999, p. 194.

¹³ Si tratterebbe invece dei giudici in generale secondo Cuena Boy 1985, p. 45.

¹⁴ Come saranno inappellabili sicuramente a partire dal 331 le sentenze del prefetto del pretorio (C.Th. 11.30.16; Dillon 2012, pp. 229, 248), le quali non sappiamo se «avessero tale carattere già in precedenza» (Vismara 1995, p. 51). Di contro, Costantino rafforzò invece l'istituto dell'appello al tribunale imperiale nell'ambito della

volta che è stata recepita dal giudice secolare, titolare primo e ultimo del *iudicium*; è il giudice infatti che rende esecutiva la sentenza del vescovo, sulla quale però non ha potere d'intervento, mentre, per contro, la sentenza del vescovo non ha validità finché un giudice secolare non l'abbia fatta sua. Il meccanismo dell'udienza vescovile sembra essere quello di una sorta di tribunale parallelo, libero nella funzione giudicante ma non autonomo dal punto di vista dei poteri, dal momento che l'ultima parola spetta pur sempre, sebbene solo formalmente, al giudice secolare. Il tribunale del vescovo può essere chiamato in causa anche quando il processo presso il giudice secolare è già iniziato (*etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum*) e avrà come stella polare per la formulazione della sentenza la *lex Christiana*, nesso in cui preferisco riconoscere una generica allusione a comportamenti ispirati all'etica e ai valori di fondo del cristianesimo anziché un più puntuale riferimento a un complesso di leggi qualificabili per l'appunto come 'cristiane'¹⁵.

Venendo ora al primo (e principale) problema del nostro testo, cioè se il vescovo sia da considerarsi *arbiter* oppure *iudex*, a me sembra che un elemento forte a favore della tesi secondo cui siamo di fronte a una procedura di natura giurisdizionale e non arbitrale sia il fatto che il ricorso al vescovo viene indicato tramite il verbo *provocetur*¹⁶, ossia è considerato una forma di appello (*provocatio*) e il ricorso in appello è una procedura tipicamente unilaterale, che esula dagli accordi precedenti una richiesta di arbitrato. Il fatto che per accedere a un'*episcopalis audientia* non sia richiesto l'accordo tra le parti sembra trovare conferma nell'indicazione che chiunque può chiedere lo spostamento del processo presso un vescovo: *si quis ad legem Christianam negotium transferre voluerit et illud iudicium observare, audiatur*. A fronte dell'impegno a rispettare quello che il vescovo stabilirà, vi è la libertà da parte di chiunque di chiedere il giudizio di un ecclesiastico: *si quis* è un'espressione assolutamente generica, che non introduce nemmeno una possibile discriminante rappresentata dalla fede religiosa del richiedente (tutti, pagani e cristiani, possono rivolgersi al vescovo); ma, soprattutto, la frase in questione (*si quis ... voluerit*) pare essere l'espressione di una volontà non condizionata dall'esterno, quindi nemmeno dalla controparte¹⁷.

giustizia secolare al fine di garantirsi uno strumento di controllo sulle sentenze emesse in tutto in territorio dell'impero, vd. Dillon 2012, pp. 214-250, 257-258; da tale procedura di (possibile) contestazione e controllo da parte del potere centrale furono però esclusi, opportunamente, i vescovi, esponenti di una gerarchia diversa rispetto a quella che faceva capo all'imperatore.

¹⁵ Sull'espressione *lex Christiana* vd. Cimma 1989, pp. 57-59; Crifò 1992, pp. 408 s.; Vismara 1995, pp. 26-34; Maymó 1999, p. 197; Odrobina 2003, pp. 57 s.; Pilara 2004, pp. 359, 363; Huck 2008, p. 300 nt. 14; Delmaire 2009, pp. 541 s.

¹⁶ «Che non potrebbe essere usato per designare il ricorso ad un giudizio arbitrale» (Vismara 1937, p. 17).

¹⁷ Così intende Vismara 1937, p. 17; Vismara 1995, p. 42 nt. 78: «dei soggetti di una azione, colui che la compie o colui che la subisce, *quis* ne indica uno solo ... supporre che il legislatore con questa formula esigesse il consenso del convenuto è arbitrario. *Quis (aliquis)* indica l'azione di una sola parte; la *provocatio* è necessariamente unilaterale come unilaterale è la *ricusatio [sic]* del giudice». La lettura di Vismara non ha convinto però Cimma

Chi invece ha visto nella nostra costituzione la sanzione giuridica dell'attività arbitrale di cui, tradizionalmente, i vescovi si facevano già carico presso le comunità cristiane, ha puntato l'attenzione soprattutto sulla seconda frase, quella che inizia con *ita tamen*, la quale fornisce un'indicazione procedurale a proposito dell'appena menzionato giudizio dei vescovi (*quidquid ab his fuerit iudicatum: ita tamen ...*); la frase, a prima vista, sembra indicare che si ha *usurpatio* quando una sola parte prende contatto con il vescovo: da qui la deduzione che è necessario invece il consenso di entrambe le parti, vale a dire che stiamo parlando di un ricorso, consensuale, a un arbitro.

La frase, a mio avviso, va però intesa diversamente; iniziamo a metterla a confronto con la traduzione del Codice Teodosiano fornita da Pharr e con quanto si legge negli studi di Huck, Odrobina, Sirks e nella monografia di Dillon sulla giustizia costantiniana:

Pharr 1952, p. 31: «provided, however, that there shall be no such usurpation of authority in that one of the litigants should proceed to the aforementioned tribunal [n. 12 'auditorium, audience hall, the episcopal court, *episcopale iudicium*'] and should report back his own unrestricted choice of a tribunal».

Huck 2003a, p. 80 nt. 4: «qu'on agisse de telle sorte néanmoins qu'il ne soit pas d'usage dans ce type d'affaires qu'un seul des plaideurs se rende auprès du tribunal mentionné plus haut [*celui du juge civil*, ma cf. *infra* Huck 2003b, Huck 2008 e Huck 2015 *ad loc.*] et y expose l'arbitrage qu'il a obtenu [*de l'évêque*]».

Huck 2003b, p. 189 nt. 49: «à condition, toutefois, qu'en cela on n'assiste pas à ces sortes d'usurpations qui voient l'un des plaideurs se rendre [*seul*] auprès du tribunal mentionné plus haut [*celui de l'évêque*] et énoncer ensuite [*au juge civil*] la décision qu'il a obtenu [*de l'évêque*]».

Odrobina 2003, pp. 52 s.: «un abus peut se produire dans le cas où l'une des parties retourne (*unus ex litigantibus pergat*), après avoir reçu la sentence ou l'arbitrage de l'évêque, au tribunal d'état (*ad supra dictum auditorium*), et il y présente un arbitrage qui est différent de la sentence ou plutôt de l'arbitrage de l'évêque, mais qui correspond à sa propre opinion (*et arbitrium suum enuntiet*)».

1989, pp. 38 nt. 21, 55: «a parte la considerazione che *si quis* potrebbe essere impersonale e non singolare, come i precedenti *provocetur* e *accommodetur*, bisogna anche osservare che l'introduzione di una norma tanto innovativa, tanto favorevole alla chiesa e alla religione sino a pochi anni prima perseguitata, avrebbe probabilmente richiesto espressioni più chiare ed inequivocabili». Il secondo argomento della Cimma merita attenzione (la costituzione del 318, infatti, non esibisce un *animus* innovativo né risulta particolarmente perspicua); quanto al carattere impersonale di *provocetur*, su cui insiste anche Cuena Boy 1985, pp. 41, 43-44, tale dato linguistico non mi pare invece indebolire la tesi giurisdizionalista sostenuta da Vismara: infatti si tratta pur sempre di una forma verbale passiva utilizzata con valore impersonale e pertanto (in quanto, per l'appunto, passiva) agevolmente e legittimamente integrabile, al pari del successivo *accommodetur*, con l'indicazione dell'agente, il quale in un contesto siffatto non potrà che essere di numero singolare: *si ad episcopale iudicium provocetur* [*ab aliquo*, cf. *infra*: *si (ali)quis ... voluerit*], *silentium accommodetur* [*a iudice*].

Sirks 2007, p. 243: «this constitution, probably of 318, says that a party has the right to appeal to a bishop, even if the law suit had already begun in the secular court, but that he could not do it alone and return with the bishop's judgment (*tamen ne usurpetur in eo ut unus ex litigantibus pergat ad supra dictum auditorium et arbitrium suum enuntiet*)».

Huck 2008, p. 301: «à condition, toutefois, qu'en cela on n'assiste pas à ces sortes d'usurpations qui voient l'un des plaideurs se rendre [seul] auprès du tribunal mentionné plus haut [celui de l'évêque] et [revenir ensuite devant le juge civil] énoncer un arbitrage [épiscopal] favorable»¹⁸.

Dillon 2012, p. 149: «however, there shall be no abuse to the effect that one of the litigants proceeds to the aforementioned court and (the bishop?) pronounces his opinion ... The text of the latter half of the constitution seems to be disturbed. Among the uncertainties is the subject of the word *enuntiet*: is it the bishop who declares his (*suum*) opinion? This seems to be implied by the use of *suus*; the litigant who consults the bishop independently would return to the public judge to declare his, that is, the bishop's (*eius*) opinion – or does Constantine consider the ruling the litigant's (*suum*) because it is in his favor?».

Huck 2015, pp. 270 s. nt. 10: «à condition toutefois qu'on n'assiste pas à ces sortes d'usurpations qui voient un seul des plaideurs se rendre devant le tribunal susdit (*celui de l'évêque*) et énoncer ensuite (*au juge civil*) la décision favorable qu'il a obtenue (*de l'évêque*)».

Secondo Huck e Sirks l'espressione *arbitrium suum* si riferirebbe al giudizio del vescovo; tale lettura, tuttavia, a me pare difficilmente sostenibile dal punto di vista linguistico: nel testo latino infatti l'espressione *arbitrium suum* dovrebbe – stando alla norma – riferirsi al soggetto grammaticale della frase, ossia *unus ex litigantibus*; il carattere riflessivo dell'aggettivo *suus* rende difficile, a mio avviso, riconoscere nell'*arbitrium* testé citato il giudizio del vescovo, così come nell'espressione *ad supra dictum auditorium* sarà da vedere un richiamo interno al sintagma iniziale *ad episcopale iudicium* nonché al successivo *audiatur*, beninteso *ab episcopo* (stiamo parlando, dopo tutto, di *episcopalis audientia*); l'*auditorium* ben difficilmente potrebbe essere, come credeva in un primo momento Huck e come crede Odrobina, il tribunale del giudice secolare, cioè quello in cui, come si dice all'inizio, *silentium accommodetur*. Si avvede del problema Dillon, il quale infatti non è sicuro che il soggetto di *enuntiet* sia il vescovo e cerca di sanare la situazione riproponendo la lettura, già sottostante a Huck 2008 «énoncer un arbitrage [épiscopal] favorable» (ribadita poi in Huck 2015 cit. *supra*), secondo cui *unus ex litigantibus* sarebbe la

¹⁸ Conforme a Huck 2008 è la traduzione che si legge in Delmaire 2009, p. 29 (vd. anche p. 542 «*Suus* = 'favorable' et non pas 'sa décision'. Cette interprétation, proposée par Huck, nous paraît judicieuse»).

parte vincente, la quale potrebbe considerare *suum l'arbitrium* del vescovo dato che si tratta di un giudizio emesso a suo favore.

Intende meglio invece Pharr, il quale riconosce senz'altro nell'*auditorium* il tribunale vescovile e traduce *arbitrium suum* con «scelta personale non soggetta a restrizioni»¹⁹, enfatizzando in tal modo il fatto che sottoporsi al giudizio del vescovo è una libera e incontestabile scelta individuale, un atto veramente di 'libero arbitrio' se, per l'appunto, accettiamo l'idea che per attivare la procedura non è richiesto il consenso della controparte.

La traduzione di Pharr appare tuttavia migliorabile per quanto riguarda *unus*, lessema di cui non emerge a sufficienza la valenza di unicità: tradurre *unus* con «one» espone ad ambiguità con *aliquis*, quasi che il soggetto della frase fosse «uno qualsiasi tra i litiganti»; sarebbe meglio tradurre «only one», «soltanto uno» (bene Huck 2003a e Huck 2015 cit. *supra* «un seul des plaideurs»), così da marcare il fatto che si ha *usurpatio* quando va dal vescovo uno solo tra i due litiganti (e non tutti e due).

Anche su *arbitrium* avrei da osservare qualcosa. Il termine compare alla fine della seconda frase nell'ambito della definizione di un abuso. Forse, come intende Pharr, si vuole evitare che una parte prenda contatto con il suo futuro giudice per fargli sapere che la scelta del tribunale ecclesiastico è stata una scelta sua; in tal caso la scorrettezza consisterebbe, naturalmente, nel condizionamento preventivo del giudice per iniziativa di una parte. Potremmo però riconoscere in *arbitrium* anche qualcosa di diverso e nella fattispecie, come suggerisce Odrobina, l'esposizione ad opera di una sola delle parti – *unus ex litigantibus* per l'appunto – della propria personale versione dei fatti²⁰, senza che vi sia contraddittorio con la controparte oppure in una situazione di giudizio in contumacia²¹. Il sostantivo *arbitrium* deriva infatti da *arbitror*, verbo che denota innanzi tutto un'opinione, un parere strettamente personale, che, se visto

¹⁹ Sulla stessa linea è anche Coleman-Norton 1966, I, p. 74, il quale traduce *arbitrium suum* «his own choice» e afferma (p. 75 nt. 4): «the idea seems to be that a litigant must appear first in a civil court and then appeal for a change of venue to an episcopal court».

²⁰ La traduzione di Odrobina 2003 cit. *supra*, «qui correspond à sa propre opinion (*et arbitrium suum enuntiet*)», non troppo diversa dalla mia («esponga la sua opinione personale»), risulta tuttavia inserita in una ricostruzione dell'*episcopalis audientia* che prevede, come ritiene anche Huck (ma a mio avviso poco plausibilmente), che siano le parti stesse a comunicare al giudice secolare quanto il vescovo ha deciso, vd. Odrobina 2003, pp. 53 s.: «la conduite correcte aurait été de porter l'arbitrage, l'opinion de l'évêque au tribunal où le procès avait été commencé (*iudex enim praesentis causae*), et que le juge le reçoive et l'accepte tel que l'évêque l'a prononcé (*integre habere debet arbitrium*)». Una procedura di questo tipo rischierebbe però di generare ulteriori contenziosi: quale certezza vi è, infatti, che la parte perdente si conformi al resoconto della controparte e non accusi invece quest'ultima di riferire in maniera inesatta la decisione del vescovo? Del problema sembra avvedersi anche lo stesso Odrobina, il quale collega a questo possibile momento di stallo del processo il paragrafo relativo al *testimonium* vescovile presente, come vedremo, nella prima sirmondiana (cf. Const. Sirm. 1.8 discusso *infra* e spec. nt. 78).

²¹ Una possibilità che, tuttavia, pare non fosse nella disponibilità del vescovo, vd. Vismara 1937, p. 107; Cuena Boy 1985, p. 53 nt. 79; Cimma 1989, p. 76; Cimma 1995, p. 389 nt. 69. Sembra andare in questa direzione anche l'integrazione di CTh. 1.27.1: *iudex enim praesentis causae* ... proposta da Mommsen-Meyer 1954, p. 62: «videntur quaedam excidisse ad hunc modum: *iudex enim praesentes partes audire et causae*» [*integre habere debet arbitrium*].

in malam partem, potremmo anche chiamare ‘arbitrario’. Meno immediato è invece il collegamento tra *arbitrium* e il traducevole «scelta», dato che l’*arbitrium* è sì una libera scelta, ma in quanto esito di una valutazione personale; *arbitrium* non è sinonimo esatto di *electio*, *delectus* oppure *optio*, lessemi tutti indicanti una scelta a partire da una serie di alternative possibili²²; pertanto, se traduciamo *arbitrium* con «scelta», occorre fare un passaggio logico in più per risalire fino alla semantica di *arbitror*. Inoltre, se riconosciamo in *arbitrium suum enuntiet* l’esposizione dell’opinione di una parte soltanto, l’*usurpatio* risulterebbe molto più grave rispetto alla semplice comunicazione che si è dal vescovo su iniziativa di una delle due parti; questo il vescovo lo sa già e forse immagina anche su iniziativa di quale delle due parti il suo tribunale sia stato attivato, o comunque, se vuole, può informarsi al riguardo presso il giudice secolare (a meno che questo dato non sia già stato presente nel mandato di comparizione, il quale deve, necessariamente, pervenire anche al vescovo).

Il senso della seconda – e tanto discussa – frase della nostra costituzione a me sembra meno oscuro se pensiamo che qui il destinatario del messaggio non sia più il giudice secolare dell’inizio. Dopo l’espressione *quidquid ab his fuerit iudicatum* l’imperatore ha ormai investito della funzione giudicante il vescovo e a lui sta parlando nel momento in cui definisce la procedura con cui deve svolgersi l’udienza perché non vi siano abusi. L’indicazione procedurale va intesa come un monito al rispetto dell’imparzialità e della completa e corretta informazione a cui è tenuto chi è investito della funzione giudicante: il vescovo, ora giudice, deve, come tutti gli altri giudici, emettere la sentenza solo dopo aver sentito ambedue le parti, che è poi quello che dice, questa volta però in termini chiarissimi, la terza e ultima frase della nostra costituzione, la quale, introdotta com’è da *enim*, è palesemente intesa a spiegare la *ratio* della frase precedente. Tuttavia, come si diceva, il *iudex* soggetto della frase finale non è lo stesso dell’inizio: all’inizio si parla dei doveri del giudice secolare, poi il vescovo viene investito della funzione giudicante con la frase *quidquid ab his fuerit iudicatum* (ma già prima si parla di *episcopale iudicium*) e infine si fa un discorso più generale: ogni giudice, quello secolare e ora anche il vescovo, deve sentire ambedue le parti²³. Questa frase potrebbe sembrare superflua o lapalissiana, ma dobbiamo pensare che stiamo parlando di una procedura che nasce all’insegna

²² Annoto che in Const. Sirm. 1.5 (cit. *infra*, sezione 3) per indicare chi ha scelto il tribunale ecclesiastico troviamo l’espressione *quicumque iudicium elegerit sacrosanctae legis antistitis*. Anche qui la procedura pare praticabile da parte di un soggetto assolutamente generico (come il nostro *si quis*) e, a quanto sembra, non condizionato dalla volontà altrui.

²³ Anche Cimma 1989, p. 56, avanza l’ipotesi che il *iudex* soggetto della frase finale possa essere un vescovo: «[il testo] forse può essere inteso molto semplicemente nel senso che il vescovo, per poter pronunciare imparzialmente la propria decisione, deve prendere conoscenza di tutti i fatti (e non solo di quelli addotti da una parte)»; tuttavia a giudizio della studiosa l’*episcopalis audientia* istituita da Costantino avrebbe avuto carattere arbitrale e non invece, come personalmente ritengo, giurisdizionale (cf. *supra*, nt. 17).

dello squilibrio ed è pertanto esposta al sospetto (e forse anche all'oggettivo rischio) di scarsa imparzialità. Mi spiego.

Il fatto che l'*episcopalis audientia* sia, a quanto sembra, una procedura di *provocatio*, cioè di appello unilaterale invocabile *si quis ... voluerit*, conferisce un grande potere al nostro *quis*, il quale ha la possibilità di ricusare un giudice, evidentemente non gradito, anche a processo iniziato e magari già avviato verso una conclusione sfavorevole; il vescovo, per parte sua, chiamato in causa da una parte soltanto (e forse a lui non ignota), rischia di trovarsi in imbarazzo qualora si presentino a lui non tanto un conoscente e uno sconosciuto ma soprattutto un cristiano e un pagano (e infatti, come vedremo tra poco, l'ordinamento prevede che il vescovo possa rifiutare la causa); da ultimo un pagano, sottratto alla giustizia secolare dalla controparte e costretto ad accettare la sentenza del vescovo (inappellabile e destinata a essere ratificata dal giudice secolare), possiamo immaginare che si sarà sentito poco tutelato e molto preoccupato. In un contesto di questo tipo, cioè di avvio della giurisdizione civile dei vescovi, è comprensibile che si sia avvertita la necessità, soprattutto da parte pagana, di una norma che impegnasse esplicitamente il vescovo all'equidistanza e alla terzietà. Il *iudex* dell'ultima frase è, a mio avviso, da intendere dunque in senso generico: «un giudice», cioè chiunque sia chiamato a giudicare, giudice secolare o vescovo giudicante che sia; quindi è altra cosa rispetto al *iudex*, indubbiamente secolare, a cui Costantino si rivolge all'inizio, quando, a ben vedere, prima che venga definita nel corso di questa stessa costituzione la giurisdizione civile dei vescovi, non esiste altro giudice se non per l'appunto quello, per così dire, di stato.

2. Tornando ora alla discussione sulla natura del giudizio del vescovo (arbitrato o giudizio vero e proprio), a tale proposito trovo del tutto convincenti le osservazioni di Giulio Vismara derivanti dall'esame di alcuni testi che riguardano Ambrogio, vescovo di Milano²⁴; riporto, uno dopo l'altro, i tre più importanti ai fini del nostro discorso:

Ambr. off. 2.24.125: Sed nec personam alterius accipiamus in iudicio; gratia absit, causae merita decernant. Nihil sic opinionem, immo fidem gravat quam si in iudicando potentiori dones causam inferioris vel pauperem innocentem arguas, divitem excuses reum culpae. Pronum quippe est genus hominum favere honoratioribus, ne laesos sese putent, ne victi doleant. Sed primum, si offensam vereris, non recipias iudicium; si sacerdos es aut si quisquam alius, non lacessas. Licet tibi silere in negotio dumtaxat pecuniario, quamquam sit constantiae adesse aequitati. In causis autem dei, ubi communionis periculum est, etiam dissimulare peccatum est non leve.

²⁴ Vd. Vismara 1987; Vismara 1995, pp. 59-82. Per i testi in questione vd. anche Cimma 1989, pp. 71-75; Maymó 1999, pp. 197-201; Rinolfi 2010, pp. 216-219.

Ambr. *epist.* 24 Faller CSEL 82/1, pp. 170-175 [= 82 Maur.] (*Ambrosius Marcellus*): 2. *Erubui recusare, fateor, cum praesertim togati utriusque partis invicem se lacerasset dicentes, ut meo sub examine liqueret, cui parti maiora iuris vel iustitiae suffragia forent. ... Tantus ardor erat christianis viris, ne praefectus de episcopi iudicaret negotio. Aiebant praeterea nescio quae gesta indecore et pro suo quisque studio iactabat, quae episcopo potius iudice quam praefecto examinari oporteret. ...* 3. *Recepi cognitionem, ita tamen, ut compositionis essem arbiter. Videbam enim quod si pro tuis iudicarem partibus, posse ille non acquiescere, si pro illo ferretur sententia, oboediret tua et sanctae sororis defensio. Erat ergo iniqua decernendi condicio. Posset etiam illis videri suspecta necessitudinis sacerdotalis gratia. Quando enim victus quemvis alium quam se aequiorem putat? ...* 4. *Cum igitur anceps iudicium, ius controversum, multiplices ab utraque parte actiones cernerem, invidiae plenas supplicationes ... malui iurgium compositione caedere quam pronuntiatione acerbare. Alia enim habebant excitari iurgia, tum, quod est gravissimum, etsi iurgia sublata forent, erant tamen odia mansura, quae apud bonos mores dispendii sunt.*

Symm. *epist.* 3.36 (*Symmachus Ambrosio*): *Filius meus Caecilianus vir clarissimus, qui nunc communis patriae gubernat annonam, certo cognovit indicio adversarium suum Piratam nomine vel eius procuratorem spem tui favoris hausisse. Negavi solere te recipere in tuam curam pecuniarias actiones. Ille tamen, ut est hominum supervacua plerumque trepidatio, consentaneas sanctis moribus tuis de me litteras postulavit. Non abnui operam meam facilia et iusta poscenti. Summa est igitur inpositi mihi muneris: contra absentem civem simulque districtum publicis curis non sinas quidquam de iustitia tua sperare praesidium. Sunt leges, sunt tribunalia, sunt magistratus, quibus litigator utatur salva conscientia tua. Vale.*

Nel *De officiis ministrorum* (cit. *supra*) Ambrogio invita a lasciare da parte i favoritismi nell'esercizio della funzione giudicante: molti, infatti, anche per evitare ripercussioni tendono ad assecondare i potenti, ma, come dice Ambrogio, *si offensam vereris, non recipias iudicium*. Il vescovo, se in coscienza non è sicuro di essere libero da condizionamenti, è invitato a rifiutare la causa; *silere in negotio* è consigliato soprattutto nelle cause pecuniarie, mentre in questioni che riguardano l'intera comunità dei fedeli sottrarsi al proprio compito può essere un comportamento colpevole.

Nel secondo testo – un'epistola di Ambrogio al vescovo Marcellino – si parla di una lite tra fratelli: Marcellino e una sua sorella rimasta vedova sono stati accusati da Leto, fratello di entrambi; oggetto del contendere è un fondo di proprietà di Marcellino donato da quest'ultimo alla sorella con la disposizione che alla morte di lei passasse alla Chiesa; Leto si oppone; i legali (*togati*) di ambedue le parti ritengono di essere ognuno dalla parte del giusto e sono d'accordo nel richiedere il giudizio di Ambrogio, il quale, pur potendosi rifiutare, non si sottrae a tale compito: *erubui recusare*. Il testo conferma quanto si legge nel *De officiis ministrorum*, cioè che un vescovo poteva anche non concedere l'*episcopalis audientia*, e, poco oltre, equipara vescovo e prefetto del pretorio per quanto riguarda la funzione giudicante: in questa causa vi erano infatti degli aspetti *quae episcopo potius iudice quam praefecto exa-*

minari oporteret, sequenza in cui l'interposizione di *iudice* tra *episcopo* e *praefecto*, all'interno di un costrutto comparativo, visualizza perfettamente il fatto che si tratta in entrambi i casi di giudici. Nel § 3 della lettera Ambrogio dichiara di accettare il ruolo giudicante, ma soltanto come *arbiter* (come era usuale tra cristiani) al fine di evitare sospetti di favoritismi verso un altro vescovo quale è per l'appunto Marcello: *posset etiam illis videri suspecta necessitudinis sacerdotalis gratia*; il suo obiettivo è arrivare a una soluzione di compromesso, laddove una sentenza vera e propria, con un vincitore e un vinto, avrebbe finito invece per inasprire una sgradevole lite tra fratelli, come il vescovo di Milano dice chiaramente nel paragrafo successivo: *malui iurgium compositione caedere quam pronuntiatione acerbare*.

Già da questo testo si potrebbe desumere che l'*episcopalis audientia* investiva il vescovo del ruolo di giudice *inter nolentes* e non di arbitro *inter volentes*: Ambrogio, infatti, qui sceglie di essere non *iudex* ma *arbiter* perché coglie l'occasione offertagli dalla favorevole circostanza per cui entrambe le parti hanno fiducia nel suo giudizio, ma ciò ovviamente non significa che il consenso delle parti, sia pure in questo caso esistente, fosse richiesto dalla procedura. Ad Ambrogio era stato chiesto di fare le veci del prefetto del pretorio, vale a dire d'istruire un processo civile, non di organizzare un arbitrato; potremmo dire che il vescovo milanese, in una situazione che poteva diventare delicata, ha deciso, con accortezza, di assumere un ruolo più tradizionale (il vescovo da sempre dirimeva controversie tra i fedeli) e meno foriero di possibili conseguenze negative sia per sé sia per le parti in causa²⁵.

Il fatto che per chiamare in causa un vescovo non fosse necessario il consenso delle parti risulta chiaramente dal terzo e ultimo testo sopra riportato: una lettera scritta da Simmaco ad Ambrogio attorno al 397, poco prima quindi della morte del vescovo di Milano nel dicembre dello stesso anno²⁶.

Simmaco intercede presso Ambrogio a favore di Ceciliano, prefetto dell'annona, chiamato a giudizio per una controversia pecuniaria da un *adversarius* noto con il nome di Pirata. Simmaco sa che Ambrogio di norma non accetta di trattare cause di questo tipo (ulteriore conferma del diritto di recusazione da parte del vescovo), ma, per tranquillizzare il comunque ansioso Ceciliano, ha deciso di averne conferma direttamente dal vescovo di Milano, il quale, in definitiva, viene invitato da Simmaco a lasciare che della causa si occupi la giustizia ordinaria: *sunt leges, sunt tribunalia, sunt magistratus, quibus litigator utatur salva conscientia tua*. È chiaro che qui non si tratta di un arbitrato: Ceciliano è stato trascinato da Pirata di fronte ad Ambrogio

²⁵ Mi sembra dire bene Maymó 1999, p. 201, quando afferma che il tribunale del vescovo, sia pure formalmente giurisdizionale, conserva comunque qualità arbitrali, soprattutto in rapporto all'attitudine conciliatoria che un vescovo naturalmente (e, direi io, cristianamente) è portato a manifestare nei confronti delle parti sottoposte al suo giudizio.

²⁶ Vd. Callu 1982, p. 44 nt. 1. Le conclusioni che Vismara 1987, pp. 65-70; Vismara 1995, pp. 76-82, trae da Symm. *epist.* 3.36 sono contestate da Huck 2006, p. 324, secondo il quale la figura di Ambrogio è «exceptionnelle pour son temps» e pertanto non può «servir de base à aucunes tentatives de généralisation».

e ne teme il giudizio²⁷; pare anche che Ceciliano abbia tentato di differire il processo accampando come legittimo impedimento degli impegni pubblici: Simmaco, infatti, chiede ad Ambrogio di non intervenire *contra absentem civem simulque districtum publicis curis*; ma il rinvio non può essere *sine die*, l'unica soluzione è che l'udienza non abbia luogo per esplicita volontà del vescovo stesso.

La frase in cui si parla di Ceciliano *absens* potrebbe far pensare che per un' *episcopalis audientia* non fosse ammesso il giudizio in contumacia, cosa che si potrebbe leggere tra le righe anche della problematica seconda frase (quella che inizia con *ita tamen*) della costituzione costantiniana del 318 da cui siamo partiti²⁸.

A ogni modo, per tirare le somme su questo controverso passaggio della costituzione del 318, discusso *supra* nella sezione 1, la traduzione di Pharr (cit. ivi) appare, come già si diceva, migliorabile, Huck riconosce che il testo si presta a interpretazioni divergenti (salvo poi aderire alla tesi dell'arbitrato)²⁹, Odrobina invece pensa a una procedura attivabile unilateralmente – e pertanto *inter nolentes* – ma non inquadrabile nelle categorie né di sentenza né, tanto meno, di arbitrato³⁰, Sirks e Dillon, infine, intendono la costituzione del 318 come una norma che qualifica come *usurpatio* il trasferimento del processo per volere di una parte soltanto³¹. In tal caso, però, il giudizio del vescovo sarebbe stato non di natura giurisdizionale bensì arbitrale e, anche lasciando da parte i testi relativi ad Ambrogio giudice poco sopra analizzati, se davvero il vescovo fosse stato assimilato a un *arbiter* e non a un

²⁷ Le ragioni delle paure di Ceciliano rimangono insondabili; tuttavia appare verosimile che Pirata fosse cristiano (o comunque vicino all'ambiente del vescovo di Milano) e che pertanto ritenesse che il giudizio di Ambrogio avrebbe potuto favorirlo nei confronti di Ceciliano, allora prefetto dell'annona e pochi anni dopo prefetto del pretorio d'Italia e d'Illiria (409), il quale, come appare dall'*incipit* del nostro testo (*Filius meus Caecilianus vir clarissimus ...*), era molto legato a un campione del paganesimo quale Simmaco; al riguardo vd. Huck 2006, pp. 314-319, 322-323.

²⁸ Sull'impossibilità per il vescovo di giudicare in contumacia cf. *supra*, nt. 21.

²⁹ Huck 2003a, p. 85, parla di una «crasse ambiguïté de CTh. 1, 27, 1»; invece in Huck 2006, pp. 319-324, e ancora più nettamente in Huck 2009b, pp. 49-59, lo studioso prende posizione a favore della tesi secondo cui Costantino avrebbe istituito l'*episcopalis audientia* come arbitrato *inter volentes*. In Huck 2015, pp. 273 s., si affaccia invece l'idea di un istituto in qualche modo ibrido: «des auteurs de CTh. 1, 27, 1 ont, en 318, fait le choix d'un régime de l'audience au sein duquel l'*inter volentes* prédominait clairement. Toutefois, plutôt qu'une compétence *inter volentes* stricte, ils ont préféré reconnaître à l'évêque un *inter volentes* mêlé de quelques traits d'*inter nolentes*, par le truchement d'une procédure de *pronuntiatio* finale aussi originale que complexe»; sul finire del medesimo saggio – Huck 2015, pp. 307 s. – si legge che il giudizio del vescovo «pouvait, selon le cas et les points de vue, être considéré comme une forme de juridiction (si l'on accordait plus d'importance à ses formes concrètes d'exercice) ou comme un avatar des procédures d'arbitrage (si l'on choisissait plutôt de s'en tenir à son cadre juridique strict)» e, poco oltre, che gli autori di CTh. 1.27.1 hanno assimilato il potere del vescovo in udienza «au pouvoir de l'arbitre *ex compromisso*, soumettant les audiences aux règles de l'*inter volentes* le plus strict, et niant aux sentences épiscopales la valeur de 'chose jugée'».

³⁰ Vd. Odrobina 2003, pp. 55-57, e, per l'*episcopalis audientia* come ibrido giuridico, Huck 2015 cit. alla nota precedente.

³¹ Vd. Dillon 2012, p. 149: «one litigant may not, however, obtain a ruling from a bishop independently, unknown to the other party»; Sirks 2013, p. 80: «in another constitution, CTh. 1.27.1 of presumably 318, Constantine had ordained that if parties in a law suit wanted to defer their case to a bishop ...»; p. 84: «CTh. 1.27.1, of 318, in which Constantine states that a secular judge must respect the wish of parties».

iudex, tutto sommato, dal punto di vista prettamente espressivo, non ci sarebbe stato bisogno di complicare troppo le cose per ribadire una procedura di fatto già in essere presso i cristiani³²: sarebbe bastata infatti una formula sul tipo di *ex consensu* oppure *inter consentientes*, locuzioni presenti, come vedremo tra poco, nelle costituzioni imperiali successive.

Ho il sospetto che sull'interpretazione dell'*episcopalis audientia* costantiniana come arbitrato abbia giocato un ruolo il fatto che nella legislazione post-costantiniana il giudizio del vescovo risulta essere, effettivamente, assimilato a un arbitrato (quale era in origine all'interno delle comunità cristiane), attivabile pertanto solo *inter volentes*, ossia con il consenso di ambedue le parti, come si legge a partire dalle due costituzioni seguenti – la prima del 398, la seconda del 408 – indirizzate, rispettivamente, al prefetto del pretorio d'Oriente e a quello d'Italia e intese, almeno a mio avviso, a sancire un cambiamento di *status* della figura vescovile (da *iudex* ad *arbiter* per l'appunto) rispetto a come l'*episcopale iudicium* era stato concepito inizialmente da Costantino:

C. 1.4.7 (a. 398): Impp. Arcadius et Honorius AA. Eutychiano P(raefecto) P(raetori)o. *Si qui ex consensu apud sacrae legis antistitem litigare voluerint*³³, *non vetabuntur, sed experientur illius (in civili dumtaxat negotio) arbitri more residentis sponte iudicium. Quod his obesse non poterit nec debebit, quos ad praedicti cognitoris examen conventos potius afuisse quam sponte venisse constiterit.* D. VI k. Aug. Mediolani [lege Mnizo: località vicina ad Ankara, vd. Delmaire 2009, p. 407 nt. 4] Honorio A. III et Eutychiano cons.

CTh. 1.27.2 (a. 408): Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Theodoro P(raefecto) P(raetori)o. *Episcopale iudicium sit ratum omnibus, qui se audiri a sacerdotibus adqueverint. Cum enim possint privati inter consentientes etiam iudice nesciente audire, his licere id patimur, quos necessario veneramur eamque illorum iudicationi adhibendam esse reverentiam, quam vestris deferri necesse est potestatibus, a quibus non licet provocare. Per publicum quoque officium, ne sit cassa cognitio, definitioni exsecutio tribuatur*³⁴. Dat. id. Dec. Basso et Philippo cons.

Quest'ultima costituzione fa coppia per due volte con quella del 318 citata all'inizio della sezione 1: la prima volta nel Codice Teodosiano, dove insieme a CTh. 1.27.1 forma il titolo *De episcopali definitione*; la seconda volta nella raccolta sir-

³² Coglie questo problema anche Cimma 1989, pp. 56 s.

³³ La prima frase (*si qui ... voluerint*) ripete, ma questa volta al plurale e con l'aggiunta dell'espressione *ex consensu*, un passaggio importante della costituzione del 318 discussa all'inizio (CTh. 1.27.1): *si quis ... voluerit*.

³⁴ La costituzione del 408 cit. a testo si legge anche in C. 1.4.8 nella forma seguente: Impp. Arcadius, Honorius, Theodosius AAA. Theodoro pp. *Episcopale iudicium sit ratum omnibus, qui se audiri a sacerdotibus elegerint, eamque illorum iudicationi adhibendam esse reverentiam, quam vestris referre necesse est potestatibus, a quibus non licet provocare. Per iudicum quoque officia, ne sit cassa episcopalis cognitio, definitioni exsecutio tribuatur.* D. id. Dec. Basso et Philippo cons.

mondiana, la quale conta in totale ventuno testi di cui però gli ultimi tre, provenienti da manoscritti diversi, non vanno messi sullo stesso piano dei primi diciotto, i quali sono tutti tratti da un unico codice lionese e rappresentano, come dice Huck, la «vera» raccolta sirmondiana³⁵. Di questi diciotto testi i primi sedici sono entrati nell'edizione di Mommsen come *Constitutiones Sirmondianae*, mentre gli ultimi due – e si tratta appunto di CTh. 1.27.1 e 2 – non sono stati pubblicati perché già presenti nel Teodosiano.

Le ultime due *Constitutiones Sirmondianae*, per così dire, 'genuine', che possiamo a questo punto classificare, come d'uso, con i nrr. 17 e 18, nella nostra tradizione testuale sono precedute da un titolo introduttivo che ne dichiara l'origine, mentre la seconda delle due è corredata da una glossa che ne afferma la maggiore validità in quanto norma di diritto più recente; questa piccola appendice alla collezione sirmondiana si presenta dunque nel modo seguente:

Lex de Theodosiano sub titulo XXVII de episcopali definitione

CTh. 1.27.1 = Const. Sirm. 17 (a. 318): Imp. Constantinus A. *Iudex pro sua sollicitudine observare debebit, ut, si ad episcopale iudicium provocetur, silentium accommodetur et, si quis ad legem Christianam negotium transferre voluerit et illud iudicium observare, audiatur, etiamsi negotium apud iudicem sit inchoatum, et pro sanctis habeatur, quidquid ab his fuerit iudicatum: ita tamen, ne usurpetur in eo, ut unus ex litigantibus pergat ad supra dictum auditorium et arbitrium suum enuntiet. Iudex enim praesentis causae integre habere debet arbitrium ut omnibus accepto latis pronuntiet.*

Lex alia de Theodosiano sub titulo XXVII de episcopali definitione, et hoc validior, quia omnibus posterior

CTh. 1.27.2 = Const. Sirm. 18 (a. 408): Imppp. Arcadius, Honorius et Theodosius AAA. Theodoro P(raefecto) P(raetori)o. *Episcopale iudicium sit ratum omnibus, qui se audiri a sacerdotibus adquierint. Cum enim possint privati inter consentientes etiam iudice nesciente audire, his licere id patimur, quos necessario veneramus eamque illorum iudicationi adhibendam esse reverentiam, quam vestris deferris necesse est potestatibus, a quibus non licet provocare. Per publicum quoque officium, ne sit cassa cognitio, definitioni exsecutio tribuatur.*

La glossa *hoc validior, quia omnibus posterior* sottolinea il fatto che la legge più recente sconfessa la normativa precedente: il giudizio del vescovo è diventato una forma di arbitrato *inter consentientes*, ma in passato non era sempre stato così e a testimoniare il *ius vetus*³⁶ sta proprio la prima norma, quella costantiniana, quella, a quanto sappiamo, istitutiva dell'*episcopale iudicium*.

³⁵ Vd. Huck 2003a, p. 94; sulla vicenda testuale della raccolta, verosimilmente costituitasi a partire da una silloge di sette testi (V sec.) poi diventati sedici e quindi diciotto (VI-VII sec.), vd. Huck 2009a, pp. 432-441.

³⁶ La costituzione del 429 riguardante i criteri 'redazionali' del Codice Teodosiano invita i compilatori a considerare, in un'ottica di storia del diritto, anche norme superate da disposizioni più recenti (CTh. 1.1.5): *Cum simplicius iustiusque sit pratermissis eis, quas posteriores infirmant, explicari solas, quas valere conveniet, hunc*

L'artefice dell'aggiunta alla collezione sirmondiana ha voluto far terminare questa silloge giuridica di argomento ecclesiastico con i due testi che già i compilatori del Teodosiano avevano individuato come fondamentali per quanto riguarda il tribunale del vescovo, istituto su cui verte anche la *constitutio* che inaugura la raccolta sirmondiana (cf. *infra*, sezioni 3 e 4).

Primo testo fondamentale è la costituzione costantiniana CTh. 1.27.1 (= Const. Sirm. 17) databile al 318 e prima attestazione dell'*episcopale iudicium*³⁷, al quale Costantino attribuì, a mio avviso, carattere giurisdizionale, dichiarando inappellabili le sentenze del vescovo e configurando una sorta di tribunale parallelo rispetto a quello del giudice secolare; a questo testo segue una costituzione rappresentativa dello sviluppo definitivo dell'istituto, quale appunto quella del 408 (CTh. 1.27.2 = Const. Sirm. 18), testo in cui, come già in C. 1.4.7 (cit. *supra*) del 398, il giudizio del vescovo, concepito all'inizio molto 'generosamente' (e direi anche un po' arditamente) da Costantino come *provocatio* invocabile anche da una parte soltanto, viene ricondotto da Arcadio e Onorio (e da Teodosio II), ai tempi di un ormai più sperimentato e maturo rapporto tra cristianesimo e potere imperiale³⁸, nell'alveo decisamente più tradizionale (e futuribile) dell'arbitrato³⁹: le costituzioni promulgate tra IV e V sec., infatti, dicono chiaramente che la procedura che porta alla sentenza del vescovo richiede il consenso di entrambe le parti.

quidem codicem et priores diligentioribus compositos cognoscamus, quorum scholasticae intentioni tribuitur nosse etiam illa, quae mandata silentio in desuetudinem abierunt, pro sui tantum temporis negotiis valitura.

³⁷ Sul fatto che nel Teodosiano «non poteva mancare un riferimento alle origini dell'istituto, ai fondamenti della sua disciplina secolare ancora in vigore» non ha dubbi Vismara 1995, p. 151.

³⁸ Condivido l'opinione di Cimma 1989, pp. 91 s., la quale ritiene che le due costituzioni di IV-V sec. testé citate «siano il frutto da un lato di una più attenta riflessione e di una maggiore consapevolezza di quanto non lo fossero le costituzioni costantiniane intorno al significato e alla portata dell'ammissione della possibilità di ricorrere al tribunale del vescovo anche unilateralmente, dall'altra dell'esperienza fatta nei decenni passati in tema di *episcopalis audientia*». Sulle costituzioni del 398 (C. 1.4.7) e del 408 (CTh. 1.27.2) vd. Cuenca Boy 1985, pp. 89-99, 110-118; Cimma 1989, pp. 81-92; Vismara 1995, pp. 83-94.

³⁹ Per tornare, un'ultima volta, sulla questione della natura giurisdizionale oppure arbitrale dell'udienza vescovile, il fatto stesso che il titolo 1.27 del Teodosiano contenga due costituzioni potrebbe valere come indizio della diversità delle disposizioni in esse contenute: se il giudizio del vescovo fosse stato concepito fin da subito come arbitrale e non avesse mai cambiato natura, forse ai compilatori sarebbe bastato riportare una sola costituzione, o la più antica e istitutiva (CTh. 1.27.1) o la più recente e completa (CTh. 1.27.2). A un cambiamento della natura dell'udienza vescovile in età post-costantiniana pensa anche Cimma 1995, p. 389, la quale osserva che «proprio l'insistenza con cui i successori di Costantino tornano sulla questione ribadendo a più riprese che l'arbitrato del vescovo è possibile solo *inter volentes* [cf. *infra*, nt. 40] induce a ritenere che una norma diversa sia stata in qualche momento in vigore, creando non pochi problemi». Secondo Puliatti 2017, pp. 280-282, l'*episcopalis audientia* assunse carattere arbitrale solo con i provvedimenti di Arcadio e di Onorio, ma si sarebbe comunque trattato di un arbitrato *sui generis* (pp. 281 s.) «dato che per esso non si sarebbe richiesto un compromesso formale tra le parti, e inoltre la soluzione adottata dal vescovo sarebbe risultata inappellabile per volontà della legge e immediatamente esecutiva per il tramite degli organi dello Stato. Mentre dunque Costantino aveva posto le due giurisdizioni, imperiale ed ecclesiastica, sullo stesso piano, riconoscendo all'attore la facoltà di portare la causa dinanzi al vescovo o al funzionario imperiale, gli imperatori Arcadio e Onorio, al contrario, pretendendo il consenso di ambedue i litiganti perché la causa potesse essere discussa davanti al tribunale episcopale, finirono col sancire il carattere eccezionale della giurisdizione del vescovo nelle controversie private».

Non liquet tuttavia per quale ragione i compilatori del Codice Teodosiano abbiano inserito sotto il titolo *De episcopali definitione* la costituzione del 408 (CTh. 1.27.2, cf. C. 1.4.8) e non quella del 398 (C. 1.4.7), la quale già dice che il vescovo giudica *arbitri more*, affermazione da cui è possibile dedurre che alla fine del IV sec. il giudizio di un vescovo veniva assimilato a un arbitrato *inter volentes*⁴⁰. Forse perché la costituzione del 408, pur non essendo quella istitutiva dell'arbitrato vescovile, risultava più completa e più chiara della precedente? Forse perché la costituzione più recente, oltre a essere tale (e pertanto *hoc validior* potremmo dire), recava il nome non solo di Arcadio e di Onorio ma anche quello di Teodosio, il quale fu nominato *Augustus* proprio nel 408? La valutazione dell'assetto del titolo 1.27 del Teodosiano rimane comunque problematica nonché strettamente connessa alle convinzioni dei singoli studiosi a proposito della natura (giurisdizionale oppure arbitrale) delle sentenze dei vescovi in età costantiniana⁴¹.

3. Vediamo a questo punto come si inserisce nell'ambito delle leggi sull'*episcopalis audientia* la *Constitutio Sirmondiana 1*, databile all'anno 333 e sulla quale da qui in poi ci soffermeremo; ho suddiviso il testo di Mommsen in paragrafi per rendere più agevole l'analisi:

Imp. Constantinus A. ad Ablabium P(raefectum) P(raetori)o. 1. *Satis mirati sumus gravitatem tuam, quae plena iustitiae ac probae religionis est, clementiam nostram sciscitari voluisse, quid de sententiis episcoporum vel ante moderatio nostra censuerit vel nunc servari cupiamus, Ablabi, parens karissime atque amantissime.* 2. *Itaque quia a nobis instrui voluisti, olim promulgatae legis ordinem salubri rursus imperio propagamus.* 3. *Sanximus namque, sicut edicti nostri forma declarat, sententias episcoporum quolibet genere latas sine aliqua aetatis discretione inviolatas semper incorruptasque servari; scilicet ut pro sanctis semper ac venerabilibus habeantur, quidquid episcoporum fuerit sententia terminatum.* 4. *Sive itaque inter minores sive inter maiores ab episcopis fuerit iudicatum, apud vos, qui iudiciorum summam tenetis, et apud ceteros omnes iudices ad executionem volumus pertinere.* 5. *Quicumque itaque litem habens, sive possessor sive petitor vel inter initia litis vel decursis temporum curriculum, sive cum negotium peroratur, sive cum iam coeperit promi sententia, iudicium elegerit sacrosanctae legis antistitis, ilico sine aliqua dubitatione, etiamsi alia pars refragatur, ad episcopum personae litigantium dirigantur.* 6. *Multa enim, quae in iudicio captiosa praescriptionis vincula promi non patiuntur, investigat et publicat sacrosanctae religionis auctoritas.* 7. *Omnes itaque causae, quae vel praetorio iure vel civili tractantur, episcoporum sententiis terminatae perpetuo stabilitatis iure firmentur, nec liceat ulterius retractari negotium, quod episcoporum sententia deciderit.* 8. *Testimonium etiam ab uno licet episcopo perhibitum omnis iudex indubitanter accipiat nec alius audiatur testis, cum*

⁴⁰ Cf. C. 1.4.7: *ex consensu*; CTh. 1.27.2: *inter consentientes* (sintagma mancante invece in C. 1.4.8 cit. *supra*, nt. 34).

⁴¹ Su CTh. 1.27 vd. spec. Cuenca Boy 1985, pp. 121-127; Vismara 1995, pp. 149-152; Huck 2009b, pp. 44-59.

testimonium episcopi a qualibet parte fuerit repromissum. 9. Illud est enim veritatis auctoritate firmatum, illud incorruptum, quod a sacrosancto homine conscientia mentis inlibatae protulerit. 10. Hoc nos edicto salubri aliquando censuimus, hoc perpetua lege firmamus, malitiosa litium semina comprimentes, ut miseri homines longis ac paene perpetuis actionum laqueis implicati ab improbis petitionibus vel a cupiditate praepostera maturo fine discedant. 11. Quidquid itaque de sententiis episcoporum clementia nostra censuerat et iam hac sumus lege complexi, gravitatem tuam et ceteros pro utilitate omnium latum in perpetuum observare convenit. Data III nonas Maias Constantinopoli Dalmatio et Zenofilo cons.

Il 5 maggio 333 Costantino risponde al prefetto del pretorio d'Oriente Ablabio, figura molto influente a corte e lui pure convertito al cristianesimo, il quale chiede precisazioni a proposito delle sentenze dei vescovi; l'imperatore dice: «1. Siamo piuttosto stupiti del fatto che la tua serietà, che è colma di senso di giustizia e della buona religione, abbia voluto consultare la nostra clemenza su che cosa, a proposito delle sentenze vescovili, sia in passato la nostra moderazione abbia decretato sia ora desideriamo che venga rispettato, o Ablabio, padre carissimo e affettuosissimo⁴². 2. Pertanto, poiché hai espresso la volontà di essere istruito da noi, per mezzo della nostra salutare autorità diffondiamo di nuovo le disposizioni contenute nella legge che un tempo è stata promulgata».

Siamo dinanzi a un testo indubbiamente ben scritto e di una qualità retorica più che apprezzabile: l'*incipit* è affidato a un'espressione – *satis mirati sumus* – in cui l'avverbio *satis* mi pare più attenuativo⁴³ che intensivo⁴⁴, mentre il verbo *miror*, inteso a esprimere lo stupore che lo scrivente prova (o simula di provare) di fronte all'occasione comunicativa, risulta perfettamente adatto all'inizio di una costituzione che ha la forma di un'epistola: due lettere di Plinio il Giovane iniziano con *miraris* (*epist.* 2.17; 7.11), una con *mirum est* (1.9), un'altra con *minus miraberis* (7.22), un'altra ancora con l'espressione *mirificae rei non interfuisti* (6.15). Accennare in avvio a qualcosa che suscita stupore è un'ottima strategia comunicativa per conquistarsi l'attenzione del lettore comune: le prime righe della sirmondiana infatti sono, a ben vedere, del tutto inutili, dal momento che Ablabio sa benissimo che cosa aveva chiesto a Costantino; il riassunto dell'antefatto è qualcosa che interessa invece chi è al di fuori del filo diretto mittente/destinatario e che possiamo identificare con tutti coloro che leggono questo testo per riconoscerci, secondo la ben nota definizione di *constitutio principis* data da Gaio, parole che hanno il valore di una *lex*⁴⁵. La con-

⁴² Si tratta – ovviamente – di un titolo onorifico, utilizzato da Costantino nel rivolgersi ad alcuni alti dignitari, tra cui per l'appunto i prefetti del pretorio, e che sembra trovare qui la sua prima attestazione (vd. Delmaire 2009, p. 470 nt. 2).

⁴³ Così Coleman-Norton 1966, I, p. 177; Huck 2003a, p. 82; Huck 2008, p. 302; Delmaire 2009, p. 471.

⁴⁴ Così Pharr 1952, p. 477; Dillon 2012, p. 150.

⁴⁵ Gai. 1.5: *Constitutio principis est, quod imperator decreto vel edicto vel epistula constituit. Nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.*

notazione stilistica d'informalità epistolare riscontrabile in *satis mirati sumus* trova un corrispettivo nel *cupiamus* che precede l'apostrofe ad Ablabio e che presenta la volontà imperiale in modo, per così dire, 'morbido', non certo all'insegna della perentorietà.

Nella sezione d'apertura assistiamo al trionfo di una retorica molto calcolata ed esibita, la quale, in una sede che (utilizzando una categoria letteraria) potremmo anche definire *exordium*, mostra una spiccata propensione per i termini astratti. Mittente e destinatario rappresentano le ipostasi delle qualità che li caratterizzano e che sono tenuti a possedere e a dimostrare: la *gravitas* il prefetto Ablabio, la *clementia* e quindi la *moderatio* l'imperatore Costantino. Nella subordinata di primo grado si ricerca la *concinnitas*: a *gravitatem tuam* risponde infatti *clementiam nostram*, mentre la subordinata relativa di secondo grado introduce nel testo altri due sostantivi astratti semanticamente quanto mai 'pesanti': *iustitia* e *religio*, lessemi che meglio precisano e onorano la *gravitas* di Ablabio, il quale abbina a un 'laico' senso di giustizia la devozione religiosa, ma non per una religione qualunque bensì per la *proba religio*, ossia il cristianesimo. L'unità verbale della subordinata infinitiva (*sciscitari voluisse*) si compone di due infiniti in *variatio* di tempo e di diatesi; il primo è una voce del verbo *sciscitor*, lessema che, stando alla banca dati *Amanuensis*, nei testi giuridici ricorre solo altre due volte⁴⁶ e che anche dal punto di vista linguistico non è parola banale. Si tratta infatti del derivato frequentativo conativo di *scisco*, il quale a sua volta è il derivato incoativo di *scio*; l'uso di *sciscitor* (propriamente «cerco di sapere»), predicato ricercato e del tutto pertinente in un contesto come questo, si può considerare indicatore di una competenza linguistica e di una consapevolezza espressiva di livello piuttosto elevato⁴⁷.

Mediante la prima sirmondiana Costantino intende confermare le sue disposizioni precedenti: il parallelismo *vel ante / vel nunc*, presto doppiato dall'opposizione *olim / rursus* comunica, con tutta la perentorietà dello schema retorico 'ora come allora', un messaggio politico-giuridico molto chiaro: tutto rimane come prima. Il testo ribadisce una norma già esistente qui definita *promulgata lex*. Non sappiamo di quale norma si tratti: forse la costituzione del 318 presa in esame all'inizio⁴⁸, ma naturalmente nei quindici anni intercorsi tra quel testo e questa costituzione (risalente al 333) possono esserci state altre prese di posizione sulle sentenze vescovili di cui non siamo a conoscenza. Anzi, un elemento a favore dell'ipotesi che la prima sirmondiana abbia come più immediato ipotesto un provvedimento di poco anteriore è sicuramente il fatto che Ablabio non avrà atteso degli anni per scrivere a Costan-

⁴⁶ Cf. C. 6.23.28.4; *Consult.* 7a.1.

⁴⁷ L'utilizzo, anziché di *sciscitari*, di *cognoscere*, predicato assai più comune (anche nel latino giuridico), sarebbe stato pressoché equivalente dal punto di vista semantico, ma assolutamente anodino dal punto di vista formale.

⁴⁸ Così ritiene Vismara 1995, pp. 40, 50; di diverso avviso è invece Huck 2003a, p. 104. Al riguardo vd. anche Cimma 1989, p. 36 ntt. 14-15.

tino: la richiesta di precisazioni da parte del prefetto del pretorio si spiega meglio se la immaginiamo motivata da problemi d'interpretazione (o di attuazione) di un provvedimento non troppo anteriore al 333⁴⁹.

L'impressione complessiva che l'inizio della nostra costituzione trasmette è quella di essere l'opera di un autore – personalizzo così, per comodità espositiva, l'attività della cancelleria imperiale⁵⁰ – che ha il pieno dominio dello strumento linguistico, che conosce bene la retorica e che sa utilizzare le proprie competenze a maggior gloria di Costantino; dal punto di vista della comunicazione, infatti, potremmo definire la frase d'apertura una 'frase da parata'⁵¹ che prelude al manifestarsi della volontà imperiale, la quale dà conto di sé a partire dal § 3, quello che inizia con il maiestatico *saximus*: «Abbiamo stabilito infatti, così come illustra formalmente il nostro editto, che le sentenze emesse dai vescovi, di qualsivoglia genere, senza alcuna distinzione per quanto riguarda l'età dei contendenti, siano mantenute sempre inviolate e intatte; naturalmente affinché sia considerato irrevocabile per sempre e degno di venerazione qualsiasi procedimento che si sia concluso con una sentenza da parte di un vescovo».

In questo paragrafo molto retorica è la qualificazione, in dittologia sinonimica, delle sentenze vescovili, le quali devono rimanere *inviolatas semper incorruptasque*: i due verbi, entrambi composti con *in-* negativo, in origine hanno un carattere decisamente concreto, così come numerosi elementi del lessico latino, e, nello specifico, stanno a indicare processi in primo luogo fisici: *violo* evoca, in prima istanza, l'idea della macchia e dello sporco; *corrumpo* quella di guasto o comunque di alterazione. Tanto *violare* quanto *corrumpere* vengono recepiti poi dall'*usus* come indicatori di processi degenerativi in ambito sacrale e morale. Non si tratta di un linguaggio particolarmente tecnico; o meglio: definire una sentenza inviolata e incorrotta è un linguaggio che può essere anche giuridico, ma che, come risonanze più immediate, porta chi legge in direzioni diverse rispetto al diritto⁵².

⁴⁹ Tale provvedimento, a rigore, potrebbe anche essere la stessa costituzione del 318 qualora la datassimo sulla base non, come in genere accade, della (ricostruita) coppia consolare (cf. *supra*, nt. 9) bensì dell'indicazione topografica contenuta nella *subscriptio*: la menzione di Costantinopoli, infatti, porterebbe di per sé a datare CTh. 1.27.1 a dopo il 330 (così Ehrhardt in Cuenca Boy 1985, p. 33 nt. 9).

⁵⁰ Da qui in poi parlerò, in modo più o meno diretto, di autore della prima sirmondiana, pur essendo consapevole del fatto che se riconosciamo in questo testo un prodotto della cancelleria imperiale allora, verosimilmente, siamo dinanzi a un 'lavoro di gruppo' piuttosto che al parto della mente di un singolo. Tuttavia quest'ultimo, se non *auctor* in senso pieno, credo possa comunque essere considerato alla stregua di un coordinatore o di un *magister* di quello stesso gruppo (vd. Dillon 2012, pp. 83 s.) e, in quanto tale, capace dunque di lasciare nel testo una traccia della propria cultura e personalità. D'altra parte, come è usuale dire Omero per riferirsi a una pluralità di cantori, così ritengo di poter utilizzare anch'io, se non altro come convenzione, la categoria letteraria di 'autore' in riferimento a un testo che, opera di uno o di molti che sia, mi sembra in ogni caso contenere delle movenze espressive che, come vedremo, rimandano a un ambiente storico-culturale ben preciso.

⁵¹ Sullo stile delle costituzioni costantiniane vd. Dillon 2012, pp. 65-89, il quale in sede di conclusioni (pp. 252 s.) sottolinea la connotazione 'grande' e maiestatica del latino giuridico negli anni di Costantino.

⁵² Da *Amanuensis* risulta che l'abbinamento *inviolatus + incorruptus* (considerati nelle loro varie forme flessive) ricorre altrove soltanto in una costituzione del 395 in cui Arcadio e Onorio confermano i privilegi conferiti

Appartengono invece a pieno titolo alla lingua del diritto il *sanximus* incipitario e la sequenza *scilicet ut*, molto comune nei testi giuridici, la quale introduce una frase (*pro sanctis semper ac venerabilibus habeantur*) che per un verso ribadisce il carattere imm modificabile delle sentenze vescovili appena espresso, retoricamente, dalla subordinata infinitiva dipendente da *sanximus* (*sententias episcoporum ... in-violatas semper incorruptasque servari*) e per l'altro riprende – ma con una molto interessante *variatio* – il nesso *pro sanctis habere*, attestato altrove (se non ho visto male) solamente in un passo delle *Divinae institutiones* in cui Lattanzio polemizza con le credenze pagane⁵³ e nella costituzione costantiniana del 318 discussa nella sezione 1, dove si legge, per l'appunto, *pro sanctis habeatur, quidquid ab his [scil. episcopis] fuerit iudicatum*.

Come già detto, io non penso che la costituzione del 318 sia in rapporto diretto con la prima sirmondiana; tuttavia non sarei sorpreso se un eventuale provvedimento successivo, prossimo all'anno 333 e di contenuto identico per quanto riguarda le sentenze vescovili, avesse ribadito anche la terminologia della costituzione con cui Costantino istituiva l'*episcopalis audientia* e contenesse pertanto anch'esso il nesso *pro sanctis habere*. Naturalmente chi è convinto invece che la costituzione del 318 affermi il carattere arbitrale del giudizio vescovile potrebbe anche pensare, per contro, che l'ipotetico testo normativo a noi ignoto avesse trasformato l'*episcopalis audientia* in una procedura giurisdizionale, che la prima sirmondiana ribadisca questo stato di cose (vigente ancora nel 397, cioè al tempo dell'epistola 3.36 di Simmaco ad Ambrogio discussa nella sezione 2) e infine che nel 398 Arcadio e Onorio abbiano deciso, dopo qualche decennio di non soddisfacente sperimentazione della figura del vescovo *iudex*, di tornare all'arbitrato (cf. C. 1.4.7 cit. *supra*, sezione 2). Questa filiera, la quale pure ha una sua plausibilità, presuppone tuttavia una duplice modifica dell'ordinamento per quanto riguarda la figura del vescovo (da *arbiter* a *iudex* per poi tornare a essere *arbiter*) e quindi, sulla base di un mero principio di economicità della ricostruzione, appare *difficilior* rispetto all'idea che personalmente mi sono fatto di un'*episcopalis audientia* che nasce giurisdizionale con Costantino (CTh. 1.27.1 + testo normativo *paulo ante* 333? + Const. Sirm. 1), tale rimane fino ai tempi di Ambrogio, il quale muore nel 397 (poco dopo quindi Symm. *epist.* 3.36), per poi diventare arbitrale l'anno seguente⁵⁴.

dai loro predecessori alla Chiesa (CTh. 16.2.29: *Quaecumque a parentibus nostris diversis sunt statuta temporibus, manere inviolata atque incorrupta circa sacrosanctas ecclesias praecipimus*).

⁵³ Cf. Lact. *inst.* 1.21.44: *Non igitur exigo, ut aliquis poetarum fictionibus credat: qui hos mentiri putat, pontificum ipsorum scripta consideret et quidquid est litterarum ad sacra pertinentium revolvat: plura fortasse quam nos adferimus inveniet, ex quibus intellegat inania inepta commenticia esse omnia quae pro sanctis habentur*.

⁵⁴ Non più di una nota, per quanto molto corposa, dedico all'ipotesi che la mutazione del vescovo da *iudex* ad *arbiter* possa essere stata in certa misura promossa dagli stessi ambienti ecclesiastici. Esaminando l'epistola 24 indirizzata da Ambrogio a Marcello (cit. *supra*, sezione 2), abbiamo visto infatti che il vescovo milanese si sente più a suo agio nel ruolo di conciliatore e di riappacificatore, vale a dire di *arbiter* delle dispute, un ruolo che, in effetti, appare più

Ma al di là dell'elaborazione di ipotesi comunque destinate a rimanere tali e della discussione sulla natura originaria del giudizio vescovile, a proposito della quale permangono margini di dubbio che verosimilmente alimenteranno pubblicazioni future, ciò che a questo punto del mio discorso più mi interessa è richiamare l'attenzione sul fatto che nel momento in cui quello che, per convenzione, abbiamo chiamato l'autore della prima sirmondiana inserisce nel testo un *sanctis* che dovrebbe ribadire il *sanximus* con cui si apre il § 3, ecco che – ovviamente secondo la mia interpretazione – il termine *sanctus* suona per il nostro autore non come un termine prettamente o solamente giuridico, tanto che lo abbina a *venerabilis* creando così una coppia aggettivale molto particolare se riferita a una sentenza. Una sentenza di un giudice (nel nostro caso il vescovo) può benissimo essere *sancta*, cioè inappellabile, mentre meno immediatamente si spiega perché dovrebbe essere oggetto di una *veneratio* la quale nulla in più apporta alla validità giuridica della sentenza stessa.

L'abbinamento tra *sanctus* e *venerabilis*, inoltre, non è affatto usuale nei testi giuridici⁵⁵; di contro, tale abbinamento è invece molto comune negli autori cristiani e in particolare si cristallizza nelle formule d'indirizzo della produzione epistolare

conforme alla figura di un vescovo guida riconosciuta di una comunità e attento a preservare la concordia all'interno della medesima (al riguardo cf. anche *supra*, nt. 25). Va poi tenuto presente che Costantino aveva istituito l'*episcopalis audientia* non solo per dare soddisfazione ai cristiani, i quali in tal modo potevano vedere realizzato il precetto paolino (cf. *supra*, nt. 8), ma anche per 'decongestionare' i tribunali secolari mediante la creazione di un tribunale parallelo, vd. Vismara 1995, pp. 38-39, 45, 53; pertanto non è da escludere che alla fine del IV sec. fossero ora i vescovi a trovarsi oberati da una funzione giudicante che, oltre a esporli all'ostilità della parte perdente, rappresentava in ogni caso un impegno delicato, che sottraeva tempo ad altri compiti e ad altri doveri e per il quale non tutti i vescovi avranno avuto particolare interesse o propensione. In una situazione di questo tipo la formula dell'arbitrato presentava il duplice vantaggio di ridurre il numero delle udienze, subordinate ora all'accordo tra le parti, e di far comparire dinanzi al vescovo soggetti pronti ad accettarne il giudizio. Tuttavia, nonostante l'avvio tra IV e V sec. dell'arbitrato (cf. C. 1.4.7 e CTh. 1.27.2, testi discussi *supra* nella seconda parte della sezione 2), la funzione giudicante dei vescovi – soprattutto nel caso di figure illustri e in ragione sia della diffidenza dei cristiani verso la giustizia secolare sia del già ricordato precetto paolino – continuò ad essere molto sollecitata, tanto che è verosimile che essa fosse percepita dai vescovi stessi più che altro come un onere, al quale però non era giusto sottrarsi. Significativo a tale proposito è quanto scrive Possidio, biografo di Agostino (*vita Aug.* 19.2-6): quest'ultimo, vescovo d'Ipbona dal 395, veniva interpellato non solo da cristiani ma anche da uomini *cuiusque sectae*, preferiva giudicare *inter incognitos quam inter amicos* (per avere l'opportunità di farsi nuovi amici e per non rischiare, di contro, la fine di amicizie già in essere nel caso di un giudizio non favorevole), spendeva parecchio tempo nelle udienze (*eas aliquando usque in horam refectionis, aliquando autem tota die ieiunans*) e considerava questa *occupatio* essenzialmente un obbligo: *tamquam angaria* (propriamente «servizio obbligatorio di trasporto»). Su Agostino giudice vd. Vismara 1995, pp. 95-128, i passi e gli studi segnalati da Puliaiti 2017, p. 267 nt. 57; sulla valutazione dell'*episcopalis audientia* vd. Dillon 2012, p. 155, il quale sottolinea come per i vescovi tale istituzione finiva per essere più un fardello che un beneficio, una vera e propria «infliction of powers».

⁵⁵ La compresenza dei due attributi si ha in *Coll.* 6.4.6 (testo risalente a Diocleziano che afferma il carattere sacrale delle leggi di Roma): *Nihil enim nisi sanctum ac venerabile nostra iura custodiunt et ita ad tantam magnitudinem Romana maiestas cunctorum numinum favore pervenit, quoniam omnes leges suas religione sapientium pudorisque observatione deiunxit*; CTh. 16.2.4 (testo datato al 321 che autorizza i testamenti a favore della Chiesa): *Habeat unusquisque licentiam sanctissimo catholicae venerabilique concilio decedens bonorum quod optavit relinquere*; Nov. Theodos. 2.3 (testo datato al 447, dove i due aggettivi in questione compaiono nell'apostrofe a Valentiniano III): *Eas igitur, domine sancte fili, Auguste venerabilis, cunctis ex more facias divulgari et invicem mihi et provincialibus et populis orientalibus cavenda observandaque cum suae manus adumbratione transmitti, quaecumque per idem temporis spatium vestra perennitas generaliter promulgavit*.

tardoantica, ambito letterario in cui ricorre con significativa frequenza soprattutto in Paolino e in Agostino. Riporto, per brevità, solo gli esempi tratti dall'epistolario del vescovo di Nola⁵⁶:

- epist. 12: Sancto et merito venerabili ac dilectissimo Amando Paulinus*
epist. 15: Sancto et merito venerabili ac dilectissimo fratri Amando Paulinus
epist. 21: Sancto et merito venerabili ac dilectissimo fratri Amando Paulinus
epist. 36: Sancto et merito venerabili ac dilectissimo Amando Paulinus
epist. 38: Sancto et merito venerabili ac dilectissimo fratri Apro Paulinus
epist. 39: Sanctis merito venerabilibus ac dilectissimis fratribus Apro et Amandae Paulinus et Therasia peccatores
epist. 43: Sancto et merito venerabili fratri et desiderantissimo Desiderio desideriorum meorum Paulinus et Therasia peccatores in Christo domino salutem
epist. 45: Sancto domini beatissimo et unice nobis unanimo ac venerabili et desiderabili patri fratri magistro Augustino episcopo Paulinus et Therasia peccatores

In due epistole *sanctus* precede *venerandus*:

- epist. 44: Sanctis et merito venerandis ac dilectissimis fratribus Apro et Amandae Paulinus et Therasia peccatores*
epist. 51: Sanctis et merito praedicandis atque venerandis et dilectissimis filiis Eucherio et Gallae Paulinus episcopus

In altri cinque casi *venerabilis* segue *beatissimus*; in un caso compare *beatus*:

- epist. 14: Beatissimo et venerabili semper nobis desiderantissimo patri Delphino Paulinus*
epist. 18: Beatissimo semper et venerabili patri Victricio Paulinus
epist. 20: Beatissimo et merito venerabili patri Delphino Paulinus
epist. 33: Beato et merito venerabili ac dilectissimo fratri Alethio Paulinus
epist. 35: Beatissimo et venerabili semper nobis desiderantissimo patri Delphino Paulinus
epist. 42: Beatissimo ac merito venerabili patri Florentio Paulinus

Il fatto che su un totale di cinquantuno lettere paoliniane ben sedici siano le occorrenze più o meno strettamente pertinenti al sintagma in questione induce a considerare molto probabile che negli ambienti cristiani tra IV e V sec. esistesse un

⁵⁶ Nelle epistole scritte da Agostino vi sono almeno diciotto *loci* in cui *sanctus* si abbina a *venerabilis*; tale modulo compare anche nelle lettere indirizzate al vescovo d'Ippona dai suoi corrispondenti (cf. e.g. le *salutationes* delle epistole 135, 156, 161, 216).

modulo di saluto epistolare per cui a *sanctus* (o *beatissimus*) seguiva in genere *venerabilis* (o *venerandus*), comunque sempre posposto e spesso accompagnato da un avverbio con valenza intensiva (per lo più *merito*, ma talora anche *semper*). Questo dato è ancora più importante se consideriamo il fatto che dal punto di vista eidetico la costituzione in esame risulta accostabile proprio a un'epistola.

A questo punto appare interessante esplorare l'ipotesi per cui l'autore della prima sirmondiana potrebbe essere stato un ecclesiastico o comunque una personalità vicina agli ambienti ecclesiastici. Un uomo di questo tipo, infatti, percepisce *sanctus* in prima battuta non come il participio perfetto del verbo *sancire* bensì come un appellativo onorifico e ciò in ragione di una presumibile abitudine colloquiale, del formulario epistolare sopra segnalato nonché per 'eco interna' della frequentazione di testi cristiani⁵⁷: da qui a mio avviso nascerebbe, quasi per una sorta di 'tic linguistico', l'espressione *pro sanctis semper ac venerabilibus* attestata nella prima sirmondiana, con il, sostanzialmente pleonastico, *semper* interposto che mi sembra tradire ulteriormente la probabile matrice cristiana di questa sorta di frase automatica⁵⁸.

4. L'ipotesi di un autore cristiano per la prima sirmondiana è già stata avanzata dalla Cimma e da Metro; entrambi gli studiosi prendono le mosse dalla seguente osservazione di Volterra:

«Quasi tutte le costituzioni costantiniane conservano ancora la terminologia classica e per il loro contenuto si rivelano redatte indubbiamente da tecnici, i quali, anche se usano un linguaggio spesso ampolloso e talvolta retorico, mostrano però di conoscere bene le norme giuridiche e i principî, cui queste s'informano, e di avere piena coscienza delle innovazioni che apportano al diritto della loro epoca. Queste innovazioni sono infatti logicamente inquadrare nel sistema vigente in guisa da accordarsi con le istituzioni esistenti. Vi sono invece alcune altre costituzioni che, pur risultando ufficialmente promulgate da Costantino, sembrano redatte da persone aventi una conoscenza assai imprecisa del diritto e dei principî romani. I loro autori si preoccupano di affermare delle regole e di proclamare dei principî profondamente

⁵⁷ Il prof. Fabio Gasti mi segnala la presenza della coppia aggettivale *sanctus* + *venerabilis* anche nell'ambito della liturgia: nel Canone Romano, infatti, laddove si commemora il momento, particolarmente intenso e significativo, in cui Gesù Cristo istituì l'eucaristia, si legge: *accepit panem in sanctas ac venerabiles manus suas* e poco oltre *simili modo postquam coenatum est accipiens et hunc calicem in sanctas ac venerabiles manus suas* ...

⁵⁸ Intuisce l'intreccio tra linguaggio del diritto e lessico del sacro che si realizza in *sanctus* anche Dillon 2012, p. 153, il quale però non trae particolari conseguenze dalla presenza in Const. Sirm. 1.3 dell'espressione *pro sanctis*: «this is an unusual phrase, and the translation given above, 'considered sacred', captures only part of its meaning. While the word *sanctus* is generally recognized as an adjective ('holy', 'sacred', etc.), it is also the past participle of the verb *sancire*». Le traduzioni dell'aggettivo *sanctus* presente nella prima sirmondiana proposte da Pharr 1952, p. 477 («holy»), e da Huck 2008, p. 302 («sacré»; così anche Delmaire 2009, p. 471), mi sembrano connotare eccessivamente in senso religioso il lessema in questione, a proposito del quale è utile citare Ulp. 68 *ad ed. D. 1.8.9.3*: *Proprie dicimus sancta, quae neque sacra neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata: ut leges sanctae sunt, sanctione enim quadam sunt subnixae. quod enim sanctione quadam subnixum est, id sanctum est, etsi deo non sit consecratum*.

innovatori, di emanare ordini, ma non si curano affatto di coordinare le nuove norme con il diritto del loro tempo, di inquadrarle nel sistema giuridico del IV secolo. Non solo non appaiono rendersi esattamente conto delle ripercussioni che le loro innovazioni apportano alle istituzioni vigenti, ma non sembrano nemmeno avere un'idea precisa dell'applicazione pratica delle regole e delle norme che enunciano. Queste costituzioni si distinguono dalle altre per il loro stile che non è quello legale: i loro redattori mostrano di non conoscere la terminologia giuridica; in luogo delle espressioni tecniche, ne usano altre, ignote sino allora ai giuristi e proprie del latino volgare. La norma è talvolta enunciata in frasi superflue ed enfatiche, di sapore polemico che sembrano più dettate dalla foga entusiastica di un oratore che non formulate dal freddo raziocinio di un legislatore»⁵⁹.

Volterra prosegue segnalando il fatto che le costituzioni con queste caratteristiche sono anche quelle che maggiormente risentono dell'influenza cristiana e che le norme in esse contenute talvolta sono state o riformulate più tecnicamente o semplicemente abbandonate dai successori di Costantino; da qui l'ipotesi che questi testi siano stati composti da figure appartenenti all'ambiente ecclesiastico, ipotesi che prende corpo accettando l'idea che queste costituzioni siano state suggerite o imposte da parte dei vescovi oppure che Costantino ne avesse affidato la redazione, all'esterno della cancelleria imperiale, a ecclesiastici esperti in materia o ancora che l'imperatore avesse introdotto nella cancelleria stessa degli ecclesiastici colti. Nelle pagine successive Volterra esamina alcune costituzioni che mostrano un'influenza cristiana, alle quali la Cimma, dopo aver sunteggiato la tesi di Volterra⁶⁰, aggiunge la prima sirmondiana, affermando che «le stesse osservazioni dal punto di vista del linguaggio possono essere puntualmente ripetute per C.Sirm. 1»⁶¹, senza però entrare nel merito dell'analisi linguistica del nostro testo; per quanto riguarda invece il versante giuridico, la studiosa sottolinea soprattutto la mancata indicazione al § 5 della procedura di comparizione dinanzi al tribunale del vescovo⁶². Metro, per parte sua, dopo aver constatato – come vedremo – l'infrazione al § 8 della prima sirmondiana del principio *unus testis nullus testis*, pone l'accento sulla mancanza di coordinamento con il sistema giuridico vigente, tratto per l'appunto individuato da Volterra come distintivo di quelle costituzioni riconducibili a estensori cristiani⁶³.

Continuiamo ora la lettura della prima sirmondiana avendo in mente la possibilità che questo testo sia stato scritto da un autore vicino all'ambiente ecclesiastico.

⁵⁹ Vd. Volterra 1993a, p. 17. Sullo stile delle costituzioni costantiniane vd. anche Volterra 1993b, pp. 36 s., per i concetti espressi nell'ampia citazione riportata a testo.

⁶⁰ Vd. Cimma 1995, p. 370.

⁶¹ Vd. Cimma 1995, p. 386.

⁶² Al riguardo vd. Cimma 1995, p. 386: «manca in C.Sirm. 1 una riflessione consapevole delle conseguenze sul piano dogmatico delle norme da essa introdotte, ma manca anche – ed è ciò che più colpisce – qualsiasi disposizione diretta a rendere applicabile quella norma. Non si fa parola, infatti, di alcuno strumento capace di costringere la parte recalcitrante a comparire dinanzi al tribunale del vescovo».

⁶³ Vd. Metro 2001, p. 115.

I §§ 4 e 5 si pongono in un rapporto di continuità con il paragrafo precedente che, con il suo già notato *sanximus* incipitario, marca con particolare evidenza all'interno della nostra costituzione il passaggio da un preambolo altamente retorico (§§ 1-2) a una sezione più connotata in senso giuridico dal punto di vista sia dei contenuti sia delle forme espressive utilizzate: «4. Pertanto, sia che tra minorenni o tra maggiorenni abbia avuto termine un caso giudicato dai vescovi, presso di voi, che detenete la suprema autorità in campo giudiziario, e presso tutti gli altri giudici secolari vogliamo che rimanga la pertinenza per quanto riguarda la sua esecuzione. 5. Pertanto chiunque abbia un processo in corso, sia convenuto sia querelante o nelle fasi iniziali del dibattimento o quando esso ha compiuto il suo percorso, sia quando il caso sta arrivando alla conclusione sia quando la sentenza ha già cominciato ad essere emessa, abbia scelto come giudice un sacerdote della legge sacrosanta, subito senza esitazione alcuna, anche se la parte avversa si oppone, le persone in causa siano dirette al cospetto del vescovo».

I due paragrafi pullulano di coppie polari: quando si dice infatti che il giudizio del vescovo vale sia per *minores* sia per *maiores*, ciò significa che tale giudizio vale per tutti⁶⁴; lo stesso si può dire a proposito dell'esecuzione delle sentenze vescovili, potere affidato a *omnes iudices* al cui insieme viene anteposto un *vos* da identificare ovviamente con Ablabio. Le parti in causa sono indicate entrambe (*sive possessor sive petitor*) e tende all'omnicomprensività anche la scansione dei tempi processuali, dall'inizio del dibattimento fino a quando la sentenza non è stata pronunciata nella sua interezza. L'indicazione concreta di protagonisti, destinatari, esecutori del dibattimento e dei tempi del processo ha luogo mediante una movenza tipica del latino giuridico, il quale ricorre spesso a strutture binarie ritmate da un doppio *sive* o da un doppio *vel*. Alla medesima matrice va ricondotto, in testa e in coda al § 5, l'utilizzo di una relativa prolettica (*quicumque ... elegerit*) in rapporto più correlativo che ipotattico con la frase principale (*ad episcopum personae litigantium dirigantur*): infatti quello che, dato il brusco passaggio dal singolare al plurale, a prima vista potrebbe anche essere classificato come un anacoluto si può considerare invece un esempio di uso autonomo o 'modulare' della frase relativa⁶⁵, un uso tipico dei testi giuridici, che nel nostro caso assolve alla funzione di realizzare il passaggio da un soggetto astratto e generico (*quicumque*) a un altro più concreto e specifico (*personae litigantium*).

⁶⁴ La menzione dei *minores*, citati anche nel titolo premesso alla prima sirmondiana (*Exemplum legis de confirmando etiam inter minores aetatis iudicio episcoporum et testimonium unius episcopi accepto ferri*; per la questione del *testimonium unius* cf. *infra* in questa stessa sezione il commento ai §§ 8-9), autorizza a ipotizzare che il concreto caso giuridico sottostante il consulto richiesto da Ablabio a Costantino riguardo all'applicabilità dell'*episcopalis audentia* anche a soggetti in minore età fosse una causa di eredità (vd. Huck 2008, p. 303; Delmaire 2009, p. 472 nt. 1).

⁶⁵ Riprendo la definizione proposta da Lotito 2012, p. 155, secondo il quale nel latino giuridico una frase relativa di questo genere rappresenta una sorta di 'modulo' inteso a presentare il 'tema' del dittico formato dalla relativa stessa e dalla proposizione 'rematica' a essa posposta, la cui funzione è invece quella, nel caso di un enunciato prescrittivo, di comunicare gli obblighi a cui è tenuto il soggetto della relativa anteposta.

Venendo ai contenuti, il § 5 stabilisce due importanti prerogative del giudizio del vescovo, ora solennemente definito *antistes* di una *sacrosancta lex* che potrebbe rappresentare una *variatio* della *lex Christiana* menzionata nella costituzione del 318 discussa all'inizio⁶⁶: la prima prerogativa consiste nel fatto che il giudice secolare deve dare subito corso all'udienza vescovile, obbligo espresso con una certa enfasi e retorica ridondanza (*ilico sine aliqua dubitatione*); la seconda, ancora più rilevante sul piano giuridico, è che per un *episcopale iudicium* non occorre il consenso delle parti (come già detto, non si tratta infatti di un arbitrato). Nulla si dice invece a proposito della procedura di comparizione, particolarmente rilevante nel caso in cui una delle parti fosse stata renitente a presentarsi al cospetto del vescovo⁶⁷.

La consapevolezza che la facoltà di fare appello al vescovo senza bisogno del consenso della controparte era un procedimento non comune traspare dalla frase *etiamsi alia pars refragatur*, la quale enuncia con solare chiarezza un principio che abbiamo già riconosciuto, ma solo al microscopio dell'analisi linguistica, nella costituzione del 318. Sempre dal punto di vista linguistico, va notato altresì che appare perfetta la scelta della subordinata concessiva, la cui funzione logica è per l'appunto quella di comunicare una situazione di contrasto rispetto a un dato di realtà e che, in un contesto come il nostro, risulta pertanto la traduzione in termini sintattici di quella che, giuridicamente parlando, rappresenta invece un'eccezione a una norma generale.

Le ragioni che rendono preferibile avere come giudice un vescovo sono esplicitate nel § 6, di carattere più retorico che giuridico, laddove in quello successivo, che ribadisce e meglio precisa quanto già affermato in precedenza, è invece la componente giuridica a risultare prevalente: «6. Molti aspetti infatti, che nell'ambito di un processo gli ingannevoli vincoli di un'eccezione giuridica non permettono che siano portati alla luce, li indaga e li rende pubblici l'autorevolezza della religione sacrosanta. 7. Pertanto tutte le cause che vengono trattate in base al diritto o pretorio o civile, una volta portate a conclusione con le sentenze dei vescovi, siano consolidate da un perpetuo diritto d'immutabilità e non sia consentito che venga ridiscusso ulteriormente un processo che è stato deciso con la sentenza di un vescovo». Per la terza volta, dopo le due già incontrate nel § 3, viene detto che la sentenza di un vescovo è immutabile e non prevede appello; ma, al di là di questa ridondanza, attira l'attenzione il linguaggio, intimamente metaforico (*captiosa ... vincula*), utilizzato nel § 6 a proposito della *praescriptio*⁶⁸.

⁶⁶ Il vescovo viene invece definito *sacrae legis antistes* in C. 1.4.7 cit. *supra* nella seconda parte della sezione 2.

⁶⁷ Cf. *supra*, nt. 62.

⁶⁸ Vd. Coleman-Norton 1966, I, p. 181 nt. 9: «by prescription (*praescriptio*) the emperor probably means exception (*exceptio*), a general term in the legal terminology of this period for any legal technicality presented by a defendant». Alla prescrizione in senso stretto pensa invece De Francisci 1915-1918, p. 56; al riguardo vd. anche Cuenca Boy 1985, pp. 55 s.; Cimma 1989, p. 60; Vismara 1995, p. 50.

Da questo paragrafo traspare una predisposizione negativa nei confronti della giustizia ordinaria, la quale è presentata come un 'cercare di prendere' il convenuto tramite strumenti costrittivi (*captiosa ... vincula* per l'appunto). L'azione legale sembra quasi una caccia all'uomo e non si tratta nemmeno di una caccia leale, dato che viene condotta con trappole ed è pertanto all'insegna dell'inganno. Carattere celebrativo ha invece la menzione, alla fine del medesimo paragrafo, dell'*auctoritas* di cui è investito il rappresentante della *sacrosancta religio*, il quale eccelle nell'attività di *intelligence* (*investigat*) e non ha peli sulla lingua (*publicat*); anche la posizione clausolare, inconsueta per un soggetto, riservata al termine *auctoritas* intende contrapporre alla giustizia 'umana' e 'cristiana' del vescovo quella 'capziosa' menzionata invece all'inizio del § 6 e nella quale riconosciamo la giustizia amministrata nei tribunali secolari.

Ai §§ 8-9 ritroviamo quell'alternanza tra momento retorico e momento giuridico che abbiamo appena toccato con mano all'altezza dei §§ 6-7, con la differenza però che questa volta l'enunciazione della norma precede la sua, retorica, motivazione: «8. Anche la testimonianza resa da un vescovo, per quanto si tratti di una persona sola, ogni giudice la accetti senza dubitare e non sia ascoltato un altro testimone una volta che la testimonianza di un vescovo è stata promessa da una qualsivoglia parte. 9. Quello infatti è rafforzato dall'autorevolezza della verità, quello è esente da corruzione, ciò che la coscienza di una mente senza macchia ha fatto scaturire da un uomo consacrato». Il testo stabilisce l'ammissibilità del testimone unico qualora si tratti di un vescovo e la non necessità di sentire altri testimoni; tale norma va tuttavia contro un principio base del diritto romano: *unus testis nullus testis*, principio che possiamo riconoscere alle spalle della struttura concessiva *uno licet*, la quale, come già nel caso dell'espressione *etiamsi alia pars refragatur* (§ 5), appare sintomatica del fatto che il nostro autore è perfettamente consapevole che quanto sta affermando viola un principio generale altrimenti valido. Non a caso in soccorso di questa presa di posizione viene convocata la retorica, nella forma dell'anafora di *illud* e dell'insistenza sull'interiorità del vescovo, presentata come il luogo in cui, come avrebbe detto poi Agostino, abita la verità⁶⁹: il vescovo, infatti, non ha solo una *conscientia* ma anche una *inlibata mens*, espressione che attiva la metafora del pensiero maligno come macchia dell'anima; per contro, il composto *pro-tulerit* e il complemento di moto da luogo *a sacrosancto homine* riportano a una concreta dimensione spaziale l'idea della parola pura del vescovo che, generata dalla sua interiorità incorrotta, esce all'esterno e comunica agli altri uomini la verità.

Punta il dito su questo passaggio Sirks, il quale ricava dal mancato rispetto del principio dell'*unus testis* un indizio, pressoché decisivo, della falsità dell'intera pri-

⁶⁹ In un celebre passaggio del *De vera religione* Agostino afferma infatti (*vera relig.* 39.72): *In interiore homine habitat veritas.*

ma sirmondiana o, se non altro, di questa frase e di quella sopra discussa relativa al fatto che per attivare l'udienza vescovile non è necessario il consenso delle parti: secondo Sirks, infatti, potrebbe trattarsi di frasi interpolate, risalenti a secoli dopo Costantino e intese ad accrescere i privilegi della Chiesa⁷⁰.

In effetti l'idea che un solo testimone basti a fare testimonianza è qualcosa che fa sorgere dubbi a livello innanzi tutto di senso comune prima ancora che di diritto romano e che, come ha evidenziato Metro⁷¹, trova un riscontro già al tempo dei Seneca, padre e figlio, nelle cui opere troviamo traccia dello scarso peso riconosciuto alla parola di un uomo soltanto⁷². Significativa a tale riguardo è anche la notizia, tramandata nel Digesto, di un appello concesso da Settimio Severo a favore di un certo Siro in riferimento alla seguente situazione processuale: un marito vedovo reclama una somma di denaro depositata presso Siro dalla moglie defunta avvalendosi della testimonianza resa a suo favore dal figlio di un suo liberto; il processo ha luogo, ma Siro impugna la sentenza perché fondata per l'appunto su *unus testis*⁷³. L'intervento di Settimio Severo riguarda però un caso specifico, non enuncia ancora un principio di carattere generale; per trovare l'indicazione esplicita che la testimonianza di un uomo solo non ha valore in sede legale bisogna arrivare a una costituzione costantiniana datata 25 agosto 334:

CTh. 11.39.3 (= C. 4.20.9): Imp. Const. A. ad Iulianum praesidem. *Iurisiurandi religione testes, prius quam perhibeant testimonium, iam dudum artari praecepimus et ut honestioribus potius fides testibus habeatur. 1. Simili more sanximus, ut unius testimonium nemo iudicum in quacumque causa facile patiaturs admitti. Et nunc manifeste sancimus, ut unius omnino testis responsio non audiaturs, etiamsi praeclarae curiae honore praefulgeat. D. VIII k. Sept. Naissi Optato et Paulino cons.*

Costantino in passato aveva invitato i giudici a prestare particolare attenzione alle deposizioni degli *honestiores* e a non essere invece troppo condiscendenti nei confronti della testimonianza di un singolo (*simili more sanximus, ut unius testimonium nemo iudicum in quacumque causa facile patiaturs admitti*); quest'ultimo provvedimento, che forniva al giudice un orientamento ma non un'indicazione precisa, viene ora meglio chiarito (*nunc manifeste sancimus*) e indirizzato in senso restrittivo: la

⁷⁰ Vd. Sirks 2007, pp. 245-246, 253; Sirks 2013, pp. 82-84, 86 s.

⁷¹ Vd. Metro 2001.

⁷² Cf. Sen. *contr.* 7.5.4: *Adulterum te esse non unum testem dabo, non corruptum, dabo multos, dabo etiam pueros*; Sen. *benef.* 6.8.4: *Adversarius meus, dum contraria dicit et iudicem superbia offendit et in unum testem temere rem demittit, causam meam erexit.*

⁷³ Cf. Paul. 3 *decr.* D. 48.18.20: *Maritus quidam heres uxoris suae petebat a Suro pecuniam, quam apud eum deposuisse defunctam se absente dicebat, et in eam rem unum testem liberti sui filium produxerat apud procuratorem; desideraverat et quaestionem haberi de ancilla. Suro negabat se accepisse et testimonium non oportere unius hominis admitti nec solere a quaestionibus incipi, etsi aliena esset ancilla. Procurator quaestionem de ancilla habuerat. Cum ex appellatione cognovisset imperator, pronuntiavit quaestione illicite habita unius testimonio non esse credendum ideoque recte provocatum.*

deposizione di un solo teste non deve essere mai tenuta in considerazione; l'avverbio *omnino* (derivato da *omnis*) fa capire, senza possibilità di equivoco, che siamo di fronte a una norma che va applicata in ogni tipo di giudizio⁷⁴.

La costituzione del 334 si chiude con una frase concessiva, subordinata il cui interesse abbiamo già sperimentato in due frasi critiche della prima sirmondiana: *etiamsi alia pars refragatur* (§ 5) e *ab uno licet episcopo* (§ 8). Come in questi due passi, anche nel nostro caso la concessiva presuppone una situazione contraria a quella indicata nel testo, vale a dire che qualcuno sia invece propenso ad attribuire peso morale e valore legale alla testimonianza di un solo uomo purché illustre. Il teste in questione rientra evidentemente tra gli *honestiores* menzionati all'inizio e ritenuti già solo per questo degni di attendibilità maggiore; in questa figura onorevole, splendente di luce e appartenente a un consesso illustre (*praeclarae curiae honore praeefulgeat*), possiamo riconoscere un decurione o (meglio ancora) un senatore⁷⁵, qui evocati in quanto figure assolutamente credibili in ragione della carica ricoperta: a questo novero potrebbero però benissimo appartenere, sebbene non siano menzionati esplicitamente, anche i vescovi, figure già di per sé autorevoli e ora anche coinvolte dal potere imperiale nell'amministrazione della giustizia.

La mia ipotesi è che la costituzione del 25 agosto 334 presupponga e corregga la prima sirmondiana, datata (ricordiamolo) 5 maggio 333: se tale ipotesi coglie nel segno, avremmo a disposizione un ulteriore indizio a favore dell'autenticità della sirmondiana stessa.

Nella prima sirmondiana la norma relativa alla testimonianza resa dal vescovo risulta poco coesa con il resto dell'epistola: l'argomento della costituzione è chiarito fin dal paragrafo iniziale con un sintagma, *de sententiis episcoporum*, che chiarisce, senza possibilità di dubbio, che il tema giuridico affrontato nel nostro testo è la figura del vescovo in quanto giudice, non in quanto testimone. Anche il connettore utilizzato per introdurre, al § 8, il successivo accenno al vescovo testimone – *testimonium etiam* – è l'indicatore di un'aggiunta⁷⁶, non di una consequenzialità rispetto a quanto detto prima, come invece i ben cinque *itaque* ripartiti tra gli undici paragrafi sirmondiani⁷⁷.

⁷⁴ Sul problema dell'attendibilità dei testimoni (*fides testium*) e sull'ammissibilità del testimone unico vd. Puliatti 2009, spec. pp. 414 s., 424, per il passo del Digesto cit. *supra*, nt. 73, e per la costituzione costantiniana del 334.

⁷⁵ Per il primo cf. *infra*, nt. 78, per il secondo vd. Puliatti 2009, p. 424, il quale commenta così il provvedimento costantiniano in questione: «l'imperatore ... dispone perentoriamente che il giudice non solo non possa ammettere il *testimonium unius*, ma che non possa neppure ascoltare la *responsio* di un solo teste, anche se questi sia insignito della dignità senatoria».

⁷⁶ Per di più espressa con la posposizione enfatica del connettore, cf. *TLL V* 925 s.v. *etiam*, rr. 30-31, 75-76: «de collocatione: saepius eam rem quam adnectit, antecedit quam sequitur ... ut [etia]m sequatur, saepe affectus effecisse videtur, quia scriptor id quod esset gravissimum, anteponere maluit».

⁷⁷ E collocati, per l'esattezza, in testa ai §§ 2, 4, 5, 7, 11.

Considerando che il paragrafo iniziante con *testimonium etiam* esula dalla coerenza testuale e ha l'aspetto di un inserto, si può effettivamente pensare a una frase interpolata, come ritiene per l'appunto Sirks; tale ipotesi però non mi sembra combinarsi molto bene con il fatto che Costantino nella costituzione del 25 agosto 334, ossia quindici mesi dopo la data con cui ci arriva la prima sirmondiana, si impegni a negare, con molta chiarezza e decisione, la possibilità che venga accolta la testimonianza di una sola persona. In precedenza l'imperatore non aveva mostrato una preclusione così totale verso il *testimonium unius*; anzi, il peso specifico del singolo teste pare un concetto ben presente alla mente di Costantino nel momento in cui egli, inizialmente, aveva invitato i giudici ad avere un occhio di riguardo per le deposizioni degli *honestiores*. Ho il sospetto che la volontà di chiarezza e il piglio perentorio ravvisabili nella frase finale della costituzione del 334, quella che nega *omnino* il *testimonium unius*, siano da leggere come la reazione, risoluta, a un tentativo da parte degli ambienti ecclesiastici di, per così dire, forzare la mano all'imperatore che già aveva riconosciuto ai vescovi l'*episcopalis audientia* come giudizio attivabile su richiesta di una parte soltanto (il *si quis* della costituzione del 318), sebbene poi da espletare, ovviamente, in nome della terzietà e sentite ambedue le parti⁷⁸.

La prima sirmondiana potrebbe documentare dunque un tentativo, forse già compiuto in altra sede o addirittura già realizzatosi in una costituzione precedente andata perduta, di conferire al vescovo uno *status* privilegiato non solo in quanto giudice ma anche in quanto testimone, cosa che non sorprende in un testo come il nostro a mio avviso verosimilmente composto da un estensore vicino agli ambienti ecclesiastici

⁷⁸ Secondo Metro 2001, pp. 113-116, invece la costituzione del 334 avrebbe avuto valore solo per i *curiales*, implicitamente identificati dallo studioso con i decurioni e di rango inferiore rispetto ai vescovi, i quali invece avrebbero mantenuto il privilegio del *testimonium unius* attestato in Const. Sirm. 1.8 ancora per qualche tempo: come *terminus ante quem* potrebbe valere una costituzione del 381 (C. 1.3.7) che, esonerando i vescovi dall'obbligo della testimonianza e presentando quest'ultima come poco confacente alla loro carica, sembra presupporre la già avvenuta abrogazione del privilegio sirmondiano. L'ipotesi di Metro è contestata da Odrobina 2003, pp. 44 s., il quale a proposito della condizione sociale del vescovo in rapporto a quella dei decurioni osserva che «il est vrai, d'une part, que les décurions ont constitué l'ordre le plus bas de la classe des *honestiores*, mais c'est justement pour cette raison-là qu'en formulant un privilège pour les *honestiores*, on nommait toujours ce groupe, appliquant le privilège *a fortiori* aux couches plus élevées des *honestiores*. Et bien que, dans notre cas, il ne s'agit pas d'un privilège, mais plutôt d'une restriction ... , il n'est pas cependant sans contradiction (la formulation du texte de la constitution parle au sens contraire) que les couches plus élevées que les décurions auraient été vraiment exemptes de cette restriction». Per parte mia, richiamo l'attenzione sul fatto che l'espressione *praeclearae curiae honore praefulgeat* appare un po' troppo solenne per pensare che si riferisca soltanto ai decurioni e che, per come è costruita (con tanto di superlativo), sembra evocare più il versante alto che quello basso degli *honestiores*. Sempre Odrobina ritiene che la menzione del vescovo come testimone unico in Const. Sirm. 1.8 si spieghi in rapporto a situazioni di stallo processuale che si potevano verificare nel corso della procedura dell'*episcopalis audientia* e nelle quali il *testimonium* del vescovo sarebbe risultato dirimente tra versioni divergenti del giudizio del medesimo offerte dalle parti al giudice secolare, vd. Odrobina 2003, pp. 55, 62: «le seul cas où il est permis d'écouter un évêque comme témoin unique ... est celui de l'*episcopalis audientia*, à la fin de laquelle l'évêque doit témoigner, si besoin est, devant le juge d'État, de sa décision». Tale ipotesi fluisce però da una ricostruzione dell'udienza vescovile secondo cui sarebbero le parti stesse a comunicare al giudice secolare ciò che il vescovo ha deciso, una procedura che, personalmente, mi lascia piuttosto perplesso (cf. *supra*, nt. 20).

e, come abbiamo visto, pronto a elogiare la giustizia vescovile in quanto migliore di quella secolare (§ 6) e a vedere nella figura del vescovo quella di un autorevole e incorrotto portatore di verità (§ 9).

Dal punto di vista cronologico, tale tentativo andrebbe a collocarsi tra le due situazioni normative di cui ci informa la costituzione del 334, vale a dire dopo che Costantino aveva riconosciuto peso alla testimonianza degli *honestiores* (sia pure invitando i giudici a non concedere troppo credito a un singolo teste) e prima del divieto assoluto di accogliere il *testimonium unius* con cui termina la costituzione stessa; in una situazione che pare essere stata ancora piuttosto fluida per quanto riguarda l'ammissibilità o meno dell'*unus testis* è possibile, a mio avviso, che gli ambienti ecclesiastici abbiano individuato un'occasione favorevole per conquistarsi un privilegio non da poco⁷⁹. Il tentativo però non andò a buon fine; suscitò anzi (sempre nella mia ricostruzione) una comprensibile reazione da parte pagana e una presa di posizione netta dell'imperatore sulla non ammissibilità dell'*unus testis* con la costituzione, post-sirmondiana, del 334⁸⁰.

5. Naturalmente fondamentale ai fini della verosimiglianza della mia ricostruzione è il fatto che dietro la prima sirmondiana si possa riconoscere una figura legata agli ambienti ecclesiastici. Un ultimo, ma a mio avviso non certo ultimo, elemento a sostegno di tale eventualità può fornirlo il finale del nostro testo: «10. Questo con un salutare editto noi in passato abbiamo decretato, questo con una legge eterna confermiamo, schiacciando i malvagi semi dei litigi, affinché i poveri esseri umani, impigliati nei lacci di azioni legali lunghe e quasi senza fine per colpa di richieste disoneste o di una bramosia che sovverte l'ordine naturale delle cose, possano uscire dai dibattimenti in tempi rapidi e adeguati. 11. Pertanto qualsiasi cosa a proposito delle sentenze vescovili la nostra clemenza aveva decretato e ora con questa legge

⁷⁹ Odrobina 2003, p. 45, recupera da Cimma 1989, p. 61, l'osservazione per cui vi sarebbe contraddizione tra un vescovo *unus testis* e Mt. 18.16: *duobus et tribus testibus stat omne verbum*; a me tuttavia non pare che tra quanto si legge in Const. Sirm. 1.8 e il dettato evangelico vi sia un nesso così chiaro e cogente da autorizzare l'ipotesi che il privilegio riconosciuto da Costantino ai vescovi, considerati nella prima sirmondiana testimoni assolutamente fededegni, potesse non essere ben accetto da parte del clero.

⁸⁰ Il carattere verosimilmente effimero della norma sul *testimonium* vescovile potrebbe contribuire a spiegare l'assenza dal Codice Teodosiano della prima sirmondiana: quest'ultima, infatti, per il resto ripete, sia pure con maggiore chiarezza e maggiori particolari, la costituzione del 318, probabilmente a sua volta matrice del perduto provvedimento di poco anteriore al 333 ipotizzato nella mia ricostruzione della filiera costituzionale relativa all'*episcopalis audientia* in età costantiniana. Ora, siccome nel Teodosiano compare già la costituzione del 318 (CTh. 1.27.1) insieme a un testo rappresentativo della mutazione dell'istituto, da giurisdizionale ad arbitrale, tra IV e V sec. (CTh. 1.27.2), non si ravvisano particolari ragioni per cui i compilatori avrebbero dovuto interessarsi a una costituzione come la prima sirmondiana che, come dice il testo stesso, dal punto di vista normativo non contiene nulla di nuovo rispetto alle costituzioni precedenti (Const. Sirm. 1.2: *olim promulgatae legis ordinem salubri rursus imperio propagamus*). Sembrerebbe quindi che non vi fosse *nihil novi* nemmeno a proposito del *testimonium* vescovile, ma su questo punto ritengo tuttavia più prudente sospendere il giudizio: conferma di una norma già esistente oppure norma introdotta mediante la prima sirmondiana?

abbiamo riunito, in quanto decisa nell'interesse generale si addice alla tua serietà e a tutti gli altri osservare in perpetuo».

L'inizio del § 10 è altamente retorico; nella sequenza *hoc nos edicto salubri ... censuimus, hoc perpetua lege firmamus* abbiamo, nell'ordine: anafora di *hoc*; enfaticizzazione del soggetto mediante il pronome personale *nos*; ripetizione della sequenza complemento oggetto, complemento indiretto, verbo; gioco di piani temporali con passaggio dal passato al presente-futuro. Si ha l'impressione di trovarsi dinanzi, più che a un testo di legge, a un'orazione giunta alla *peroratio*, vale a dire al momento in cui è usuale per un autore impegnarsi in un *tour de force* retorico. Dall'espressione *malitiosa litium semina* in poi il registro vira nettamente verso il metaforico e in tutto il paragrafo assistiamo al trionfo dell'aggettivo; ogni sostantivo, infatti, è accompagnato da un attributo, mai banale e sempre caricato di una valenza ideologica o comunque valutativa: l'editto dell'imperatore è salutare, duratura la sua legge, il suo intervento favorisce uomini *miseri*, assicurando loro un *maturus finis* di dibattimenti scaturiti da *malitiosa semina*; *improbis* è il lessema che ricade sul responsabile dell'avvio del procedimento legale, il quale appare mosso altresì da una cupidigia che vorrebbe fare andare il mondo alla rovescia (*praepostera*).

In questo paragrafo pre-explicitario, ultimo momento retorico di una costituzione che si conclude con un paragrafo più prettamente giuridico che riprende, in *Ringkomposition*, elementi contenuti in quello iniziale⁸¹, è soprattutto l'insistito ricorso al linguaggio metaforico che mi indirizza verso l'ambiente ecclesiastico. Al di là di espressioni come *miseri homines* e *laqueis implicati*⁸², le quali richiamano alla mente l'infelice condizione dei mortali avvinti dai lacci del peccato, la sequenza che più ha attirato la mia attenzione è *malitiosa litium semina conprimentes*. Già l'idea del premere ricorda l'immagine biblica della donna che nella *Genesi* schiaccia la testa del serpente dopo che è stata dichiarata l'inimicizia eterna tra il seme del male e il seme della donna⁸³. Ma ancora più significativa è la metafora per cui un processo viene visto come il frutto di un seme malvagio, un'immagine estranea all'ambito giuridico e che trova invece un molto interessante termine di confronto nel capitolo 13 del Vangelo di Matteo, dove, oltre alla parabola del seminatore e del seme della

⁸¹ In testa all'ultimo paragrafo ritroviamo, all'interno di una relativa prolettica, il tema della nostra costituzione (*de sententiis episcoporum*) e, poco oltre, l'indicazione delle già menzionate qualità che caratterizzano mittente e destinatario della prima sirmondiana, ossia *clementia nostra* nel caso di Costantino e *gravitatem tuam* in riferimento al prefetto Ablabio. Il § 11 contiene un sintagma tipico del linguaggio giuridico (*hac lege*, vd. Lotito 2012, pp. 149-151) ed è inteso a ribadire (e questa volta anche a motivare) la volontà dell'imperatore, la cui azione legislativa risulta operante *pro utilitate omnium*.

⁸² Di questo nesso, attestato altre tre volte nei testi giuridici (CTh. 7.1.8; 8.7.16.3; Nov. Theodos. 22.1.1), ho contato almeno quindici occorrenze negli autori cristiani, tra le quali cf. spec. Prud. *perist.* 10.203: [*Iuppiter*] *laqueis minacis implicatus Iuliae* [scil. *legis*], dove l'espressione in questione si riferisce a una legge pagana, la *lex Iulia de adulteriis coercendis*, che non avrebbe risparmiato nemmeno il padre degli dei olimpici.

⁸³ Cf. Gen. 3.15: *Inimicitias ponam inter te et mulierem et semen tuum et semen illius; ipsa conteret caput tuum, et tu insidiaberis calcaneo eius*.

parola divina e a quella in cui il regno dei cieli è assimilato a un granello di senape⁸⁴, troviamo la parabola della zizzania, che per noi è di particolare importanza perché in essa il seme buono viene distinto rispetto a quello cattivo, che è poi il senso sotteso al sintagma *malitiosa semina* presente nella prima sirmondiana: infatti se l'autore del nostro testo sente l'esigenza di precisare, mediante l'aggettivazione, che si sta riferendo a *malitiosa semina*, ciò significa che egli ha in mente anche una categoria di semi che invece cattivi non sono.

Così scrive Matteo dopo aver concluso il suo resoconto della parabola del seminatore:

Mt. 13.24-30: 24. *Aliam parabolam proposuit illis, dicens: 'Simile factum est regnum caelorum homini, qui seminavit bonum semen in agro suo: 25. cum autem dormirent homines, venit inimicus eius, et superseminavit zizania in medio tritici, et abiit. 26. Cum autem crevisset herba, et fructum fecisset, tunc apparuerunt et zizania. 27. Accedentes autem servi patris familias, dixerunt ei: Domine, nonne bonum semen seminasti in agro tuo? Unde ergo habet zizania? 28. Et ait illis: Inimicus homo hoc fecit. Servi autem dixerunt ei: Vis, imus, et colligimus ea? 29. Et ait: Non: ne forte colligentes zizania, eradicetis simul cum eis et triticum. 30. Sinite utraque crescere usque ad messem, et in tempore messis dicam messoribus: Colligite primum zizania, et alligate ea in fasciculos ad comburendum: triticum autem congregate in horreum meum'.*

Ai paragrafi successivi troviamo la parabola del granello di senape (il più piccolo tra i semi ma destinato a generare una grande pianta), quindi quella, di analogo significato, per cui il regno dei cieli è simile al lievito che fermenta e infine la glossa della parabola della zizzania che Gesù fornisce ai suoi discepoli su loro esplicita richiesta:

Mt. 13.36-43: 36. *Tunc, dimissis turbis, venit in domum: et accesserunt ad eum discipuli eius, dicentes: 'Edissere nobis parabolam zizaniorum agri'. 37. Qui respondens ait illis: 'Qui seminavit bonum semen, est Filius hominis. 38. Ager autem est mundus. Bonum vero semen, hi sunt filii regni. Zizania autem, filii sunt nequam. 39. Inimicus autem, qui seminavit ea, est diabolus. Messis vero, consummatio saeculi est. Messorum autem, angeli sunt. 40. Sicut ergo colliguntur zizania, et igni comburuntur: sic erit in consummatione saeculi. 41. Mittet Filius hominis angelos suos, et colligent de regno eius omnia scandala, et eos qui faciunt iniquitatem: 42. et mittent eos in caminum ignis. Ibi erit fletus et stridor dentium. 43. Tunc iusti fulgebunt sicut sol in regno Patris eorum. Qui habet aures audiendi, audiat'.*

La distinzione tra il prodotto del buon seme e la zizzania avverrà al momento della messe, vale a dire alla fine dei tempi (*in consummatione saeculi*) e per la religione cristiana a porre fine allo scorrere del tempo sarà il giudizio universale, giudizio di cui la parabola illustra soprattutto il versante negativo, prospettando l'infernale destino che attende i malvagi.

⁸⁴ Racconti presenti, con sfumature diverse, anche negli altri sinottici, cf. Mc. 4.1-20; Lc. 8.4-15.

È dunque un Cristo giudice quello che vediamo profilarsi nel finale della parabola della zizzania; non pare improbabile, pertanto, che un uomo avvezzo a letture bibliche, nell'ambito di un testo in cui si parla di vescovi chiamati a svolgere nella quotidianità del tempo umano quella funzione giudicante che il Figlio dell'Uomo eserciterà *in consummatione saeculi*, possa aver concepito la nascita di una controversia legale come il risultato di un seme maligno, ossia come un gesto riconducibile, per l'appunto, all'atto di 'seminare zizzania', modo di dire la cui permanenza attesta la presa che la parabola della zizzania ha avuto sulle coscienze dei cristiani e, forse, anche su quella dell'autore della prima sirmondiana.

Quest'ultimo, come risulta dall'analisi testuale prodotta nelle pagine precedenti, a seconda dei diversi momenti della nostra costituzione indirizza le sue scelte espressive ora verso il linguaggio del diritto (mi riferisco soprattutto ai §§ 3-5, vero e proprio 'cuore' normativo della prima sirmondiana) ora verso il linguaggio retorico, che risulta particolarmente intenso in testa e in coda al componimento, in corrispondenza di quelle sezioni che possono essere definite *exordium* (§§ 1-2) e *peroratio* (§§ 9-10). La prima sirmondiana non è un testo meramente tecnico e prescrittivo, ma contiene altresì dei passaggi esplicativi (i §§ 6 e 9, entrambi introdotti da *enim* e intesi a celebrare la figura del vescovo giudice) nonché delle parti alquanto curate dal punto di vista linguistico che rispondono invece a istanze di ordine estetico e appaiono finalizzate a qualificare il testo giuridico qui preso in esame come un prodotto culturale di livello elevato.

Dal punto di vista formale, siamo dunque di fronte a una costituzione complessivamente caratterizzata da una *contaminatio* di stili e da ripetuti passaggi da una *facies* testuale orientata ora più in direzione retorica (§§ 1, 2, 6, 9, 10) ora più in direzione giuridica (§§ 3, 4, 5, 7, 8, 11). L'autore della prima sirmondiana, per il quale mi pare fondata la possibilità di un'afferenza all'ambiente ecclesiastico, doveva evidentemente possedere solide competenze non solo nel campo del diritto ma anche per quanto riguarda l'elaborazione retorica di un testo: viene da pensare, in buona sostanza, alla figura di un giurista che ha avuto una formazione valida ma non esclusivamente tecnica e che risultava quindi particolarmente adatto per la stesura di una costituzione come la nostra nella quale si intrecciano epistolografia, retorica e diritto⁸⁵.

⁸⁵ Aggiungo ancora una nota per puntualizzare il fatto che, ad analisi conclusa, non risulta applicabile *in toto* alla prima sirmondiana l'*identikit* delle costituzioni costantiniane 'cristiane' delineato a suo tempo da Volterra (cit. *supra* all'inizio della sezione 4) e accettato invece dalla Cimma e da Metro: i presunti *vulnera* relativi all'applicazione pratica dell'*episcopale iudicium* (Const. Sirm. 1.5: mancata indicazione della procedura di comparizione, segnalata dalla Cimma) e al non coordinamento con il sistema giuridico del tempo (Const. Sirm. 1.8: infrazione del principio dell'*unus testis*, sul quale si sofferma Metro) non appaiono infatti sufficienti per mettere in forse la qualità giuridica del nostro testo, il quale non sembra nemmeno derogare alla terminologia tecnica a favore di espressioni proprie del latino volgare; pertengono invece senz'altro alla prima sirmondiana i tratti retorici individuati da Volterra, vale a dire l'enfasi, la *vis* polemica (in questo caso contro la giustizia secolare, cf. Const. Sirm. 1.6) e l'atteggiamento oratorio.

Bibliografia

- Callu 1982 Callu, J.-P.: Symmaque, *Lettres*, II. Livres III-V, Paris 1982.
- Cimma 1989 Cimma, M.R., *L'episcopalis audientia nelle costituzioni imperiali da Costantino a Giustiniano*, Torino 1989.
- Cimma 1995 Cimma, M.R., *A proposito delle Constitutiones Sirmondianae*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana X*, Napoli 1995, pp. 359-389.
- Coleman-Norton 1966 Coleman-Norton, P.R., *Roman State & Christian Church. A Collection of Legal Documents to A.D. 535 I-III*, London 1966.
- Crifò 1992 Crifò, G., *A proposito di Episcopalis audientia*, in M. Christol - S. Demougine - Y. Duval - C. Lepelley - L. Pietri (ed.), *Institutions, société et vie politique dans l'Empire romain au IV^e siècle ap. J.-C. Actes de la table ronde autour de l'œuvre d'André Chastagnol (Paris, 20-21 janvier 1989)*, Rome 1992, pp. 397-410.
- Cuena Boy 1985 Cuena Boy, F.J., *La episcopalis audientia*, Valladolid 1985.
- De Francisci 1915-1918 De Francisci, P., *Per la storia dell'episcopalis audientia fino alla Nov. XXXV (XXXIV) di Valentiniano*, «Annali della Facoltà di Giurisprudenza della Università di Perugia» 30 (1915-1918), pp. 45-75.
- De Giovanni 2007 De Giovanni, L., *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma 2007.
- Delmaire 2009 Delmaire, R.: *Les lois religieuses des empereurs romains de Constantin à Théodose II (312-438)*, II. *Code Théodosien I-XV, Code Justinien, Constitutions sirmondiennes*, texte latin Th. Mommsen - P. Meyer - P. Krüger, traduction J. Rougé - R. Delmaire, introduction et notes R. Delmaire, avec la collaboration de O. Huck - F. Richard - L. Guichard, Paris 2009.
- Dillon 2012 Dillon, J.N., *The Justice of Constantine. Law, Communication, and Control*, Ann Arbor 2012.
- Godefroy 1743 Godefroy, J., *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, VI.1, Lipsiae 1743 (Hildesheim - New York 1975).
- Huck 2003a Huck, O., À propos de CTh 1,27,1 et CSirm 1. *Sur deux textes controversés relatifs à l'episcopalis audientia constantinienne*, «ZRG» 120 (2003), pp. 78-105.
- Huck 2003b Huck, O., *Encore à propos des Sirmondiennes. Arguments présentés à l'appui de la thèse de l'authenticité en réponse à une mise en cause récente*, «AntTard» 11 (2003), pp. 181-196.
- Huck 2006 Huck, O., *Oppositions religieuses et querelles d'influence dans les cités de l'Italie tardo-antique. A propos d'une audience épiscopale d'Ambroise de Milan*, in M. Ghilardi - C.J. Goddard - P. Porena (ed.), *Les cités de l'Italie tardo-antique (IV^e-VI^e siècle). Institutions, économie, société, culture et religion*, Roma 2006, pp. 309-324.
- Huck 2008 Huck, O., *La création de l'audientia episcopalis par Constantin*, in J.N. Guinot - F. Richard (ed.), *Empire chrétien et Église aux IV^e et V^e siècles. Intégration ou 'concordat'? Le témoignage du Code Théodosien. Actes du colloque international (Lyon, 6, 7 et 8 octobre 2005)*, Paris 2008, pp. 295-315.

- Huck 2009a Huck, O., *Les Constitutions Sirmondiennes. Introduction*, in Delmaire 2009, pp. 429-468.
- Huck 2009b Huck, O., *Sur quelques textes 'absents' du Code Théodosien. Le titre CTh I, 27 et la question du régime juridique de l'audience épiscopale*, in S. Crogiez-Pétrequin - P. Jaillette - O. Huck (ed.), *Le Code Théodosien. Diversité des approches et nouvelles perspectives*, Rome 2009, pp. 37-59.
- Huck 2015 Huck, O., *Un cas d'interpretatio juridique: la législation constantinienne sur l'audience épiscopale*, in F. Colin - O. Huck - S. Vanséveren (ed.), *Interpretatio. Traduire l'altérité culturelle dans les civilisations de l'Antiquité*, Paris 2015, pp. 267-315.
- Lotito 2012 Lotito, G., *Osservazioni sul linguaggio delle leggi*, in J.-L. Ferrary (ed.), *Leges publicae. La legge nell'esperienza giuridica romana*, Pavia 2012, pp. 139-155.
- Maymó 1999 Maymó, P., *La legislació constantiniana respecte a l'episcopalis audientia*, «Pyrenae» 30 (1999), pp. 191-203.
- Metro 2001 Metro, A., *'Unus Testis Nullus Testis'*, in J.W. Cairns - O.F. Robinson (ed.), *Critical Studies in Ancient Law, Comparative Law and Legal History*, Oxford-Portland 2001, pp. 109-116 [«Labeo» 44 (1998), pp. 61-67].
- Mommsen-Meyer 1954 Mommsen, Th. - Meyer, P.M., *Theodosiani libri XVI, cum constitutionibus Sirmondianis et leges novellae ad Theodosianum pertinentes*, Berolini 1954².
- Odrobina 2003 Odrobina, L., *La maxime: 'Unus testis nullus testis' ou le témoignage de l'évêque au IV^e siècle*, «Augustinianum» 43 (2003), pp. 41-62.
- Pharr 1952 Pharr, C., *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, Princeton 1952.
- Pilara 2004 Pilara, G., *Sui tribunali ecclesiastici nel IV e V secolo. Ulteriori considerazioni*, «StudRom» 52 (2004), pp. 353-378.
- Puliatti 2009 Puliatti, S., *Del buon uso del vero. La discrezionalità del giudice tra retorica e diritto*, «Athenaeum» 97 (2009), pp. 397-424.
- Puliatti 2017 Puliatti, S., *La giurisdizione del vescovo come forma alternativa di risoluzione delle controversie*, in F. Botta - F. Cordopatri (ed.), *Il processo e le sue alternative: storia, teoria, prassi. Atti del Convegno (Cagliari, 25-27 settembre 2014)*, Napoli 2017, pp. 247-282 [«Koinonia» 40 (2016), pp. 299-330].
- Rinolfi 2010 Rinolfi, C.M.A., *Episcopalis audientia e arbitrato*, in S. Puliatti - U. Agnati (ed.), *Principi generali e tecniche operative del processo civile romano nei secoli IV-VI d.C. Atti del Convegno (Parma, 18 e 19 giugno 2009)*, Parma 2010, pp. 191-239.
- Sirks 2007 Sirks, A.J.B., *The Theodosian Code. A Study*, Friedrichsdorf 2007.
- Sirks 2013 Sirks, A.J.B., *The episcopalis audientia in Late Antiquity*, «Droit et cultures» 65 (2013), pp. 79-88.
- Vismara 1937 Vismara, G., *Episcopalis audientia. L'attività giurisdizionale del vescovo per la risoluzione delle controversie private tra*

- laici nel diritto romano e nella storia del diritto italiano fino al secolo nono*, Milano 1937.
- Vismara 1987 Vismara, G., *Ancora sulla episcopalis audientia (Ambrogio arbitro o giudice?)*, «SDHI» 53 (1987), pp. 53-73.
- Vismara 1995 Vismara, G., *La giurisdizione civile dei vescovi (secoli I-IX)*, Milano 1995.
- Volterra 1993a Volterra, E., *Intorno ad alcune costituzioni di Costantino*, in Id., *Scritti giuridici, V. Le fonti*, Napoli 1993, pp. 3-31 [«RAL» 13 (1958), pp. 61-89].
- Volterra 1993b Volterra, E., *Quelques remarques sur le style des constitutions de Constantin*, in Id., *Scritti giuridici, V. Le fonti*, Napoli 1993, pp. 33-42 [*Droit de l'Antiquité et Sociologie Juridique. Mélanges Henri Lévy-Bruhl*, Paris 1959, pp. 325-334].